

# SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

## 6<sup>a</sup> COMMISSIONE

(Istruzione pubblica e belle arti)

MERCOLEDÌ 24 MARZO 1965

(38<sup>a</sup> seduta, in sede deliberante)

Presidenza del Presidente RUSSO

### INDICE

#### DISEGNO DI LEGGE

« Immissione degli insegnanti abilitati nei ruoli della scuola media » (645) (D'iniziativa dei senatori Bellisario ed altri) (Discussione e approvazione):

PRESIDENTE	Pag. 526, 532, 544, 545, 546, 548, 549, 550, 551, 552, 553
BALDINI, relatore	526, 541
BELLISARIO	537, 538, 540, 541, 547, 548, 550, 551
BOSCO	537, 539, 543, 545, 548, 549
CASSANO	534
DONATI	533, 534, 537, 544, 545, 547, 548, 549
GRANATA	533, 534, 538, 539, 540, 541, 543, 544, 545, 548
MAGRI', Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione	542, 543, 545, 548, 549, 550, 551, 552, 553
MONETI	536
MORABITO	536
ROMANO	530, 531, 532, 544, 546, 547, 549, 552
SCARPINO	536
SPIGAROLI	531, 535, 536, 539, 540, 541, 545, 551
ZACCARI	543

« Norme concernenti taluni servizi di competenza dell'Amministrazione statale delle antichità e belle arti » (652-B) (Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati) (Discussione e approvazione):

PRESIDENTE	518, 519, 520, 521, 522, 523
------------	------------------------------

CALEFFI, Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione	Pag. 520
MAIER, relatore	518, 519, 520, 521, 522, 523

« Concessione di un ulteriore contributo straordinario dello Stato di lire 30 milioni alle spese per la celebrazione nazionale del IV centenario della morte di Michelangelo Buonarroti e aumento del limite di spesa di cui all'articolo 4 della legge 10 novembre 1963, n. 1539 » (931-B) (Approvato dalla Camera dei deputati, modificato dal Senato e nuovamente modificato dalla Camera dei deputati) (Discussione e approvazione):

PRESIDENTE, relatore	525
----------------------	-----

La seduta è aperta alle ore 10,20.

Sono presenti i senatori: Baldini, Basile, Bellisario, Bosco, Cassano, Donati, Farneti Ariella, Granata, Levi, Limoni, Maier, Monaldi, Moneti, Morabito, Piovano, Romagnoli Carettoni Tullia, Romano, Rovere, Russo, Salati, Scarpino, Schiavetti, Spigaroli, Stirati e Zaccari.

Intervengono i Sottosegretari di Stato per la pubblica istruzione Caleffi e Magri.

**M O N E T I**, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

**Discussione e approvazione del disegno di legge: « Norme concernenti taluni servizi di competenza dell'Amministrazione statale delle antichità e belle arti » (652-B)**  
(Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati)

**P R E S I D E N T E**. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Norme concernenti taluni servizi di competenza dell'Amministrazione statale delle antichità e belle arti », già approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione generale.

Il relatore, senatore Maier, ci riferirà sugli emendamenti apportati dalla Camera.

**M A I E R**, *relatore*. La nostra Commissione già dovette lavorare intensamente per modificare il disegno di legge governativo. Ora il provvedimento ritorna a noi con alcune modifiche apportate dalla Camera al testo da noi approvato, le quali però nulla mutano nella sostanza e, per quanto riguarda la forma, risultano, da un confronto dei due testi, di gran lunga meno ampie di quelle da noi apportate al testo inizialmente presentato dal Governo.

Accennerò brevemente alle modifiche dei singoli articoli.

**P R E S I D E N T E**. Potrà farlo nel corso della discussione degli articoli.

**M A I E R**, *relatore*. Come desidera il Presidente. Comunque, ripeto, sostanzialmente non si è mutato nulla.

**P R E S I D E N T E**. Credo che, tutto sommato, il disegno di legge sia stato migliorato.

**M A I E R**, *relatore*. Per alcune cose; ma per altre possono esservi delle incertezze.

**P R E S I D E N T E**. Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Do lettura del primo comma dell'articolo 1 nel testo modificato dalla Camera dei deputati.

« Sono soppresse tutte le gestioni non previste da norme legislative o regolamentari esistenti presso l'Amministrazione della pubblica istruzione nel settore delle antichità e belle arti e presso gli Istituti da questa dipendenti ».

Si è creduto di migliorare la formulazione con l'espressione « norme legislative e regolamentari » anzichè « provvedimenti legislativi ». Forse la modifica non è inopportuna.

**M A I E R**, *relatore*. Su questo si potrebbe anche discutere; comunque, non sono contrario.

**P R E S I D E N T E**. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti il primo comma dell'articolo 1 nel testo modificato dalla Camera.

(È approvato).

Do lettura del secondo e del terzo comma, non modificati dalla Camera dei deputati:

« Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, tutte le somme pertinenti alle suddette gestioni non erogate alla data di pubblicazione della legge medesima, saranno versate in Tesoreria con imputazione ad apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata.

Del pari saranno versate al capitolo di cui al precedente comma le somme pertinenti alle stesse gestioni, conseguite dopo la data di pubblicazione della presente legge ».

Do lettura del quarto comma dell'articolo 1 nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

« Per le gestioni speciali previste da norme legislative o regolamentari, il Governo provvederà, nei termini di cui all'articolo 3, secondo comma, della legge 26 aprile 1964, numero 310. Di tali gestioni deve essere data giustificazione mediante la presentazione dei

conti giudiziari, ai sensi dell'articolo 74 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 ».

Anche qui si è detto « norme legislative o regolamentari, anzichè « provvedimenti legislativi ».

Metto ai voti questo comma.

(È approvato).

Metto ai voti l'articolo 1 quale risulta nel testo modificato.

(È approvato).

Do ora lettura del primo comma dell'articolo 2 nel testo modificato dalla Camera:

« Le somme elargite da enti e privati per scopo determinato, rientrando nei fini istituzionali dell'Amministrazione statale delle antichità e belle arti, devono essere versate all'Erario e saranno di volta in volta, con decreto del Ministro del tesoro, assegnate immediatamente allo stato di previsione della spesa dell'esercizio in corso del Ministero della pubblica istruzione con imputazione ai capitoli corrispondenti alla destinazione delle somme stesse o, in mancanza, ad appositi capitoli ».

M A I E R , *relatore*. L'aggiunta della parola « immediatamente » è apparentemente un miglioramento. Però, se non ci sarà il tempo necessario, le somme in questione non potranno essere assegnate immediatamente allo stato di previsione della spesa dell'esercizio in corso.

Comunque, non sono contrario.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti il primo comma dell'articolo 2 nel testo modificato dalla Camera.

(È approvato).

Do lettura del secondo comma dell'articolo 2, aggiunto dalla Camera dei deputati:

« Le somme di cui al precedente comma non possono essere utilizzate per scopo diverso da quello per il quale sono state elargite ».

M A I E R , *relatore*. Questo era implicito.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti il secondo comma dell'articolo 2, aggiunto dalla Camera.

(È approvato).

Metto ai voti l'articolo 2 quale risulta nel testo modificato.

(È approvato).

Do lettura del primo comma dell'articolo 3, nel testo modificato solo formalmente dalla Camera dei deputati:

« Il Ministero della pubblica istruzione può concedere, per ogni singola manifestazione culturale o ripresa cinematografica o televisiva, l'uso dei beni dello Stato che abbia in consegna ».

Lo metto ai voti.

(È approvato).

Do lettura del secondo comma dell'articolo 3 non modificato dalla Camera dei deputati:

« Per l'uso dei beni suddetti, per le riprese e per le prestazioni accessorie è dovuto un canone da determinarsi dai competenti organi dell'Amministrazione finanziaria, d'intesa con quelli del Ministero della pubblica istruzione, da versarsi prima dell'inizio dell'uso, tenuto conto, quanto all'ammontare, del carattere dell'attività che intende svolgere il concessionario ».

Do lettura del terzo comma nel testo modificato solo formalmente dalla Camera dei deputati:

« L'Amministrazione finanziaria, con l'osservanza di quanto stabilito dall'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1955, n. 72, provvede alla stipulazione ed all'approvazione delle relative convenzioni. Alla stipulazione delle convenzioni può intervenire un rappresentante dell'Amministrazione della pubblica istruzione ».

Lo metto ai voti.

(È approvato).

Do lettura del quarto comma dell'articolo 3 nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

« Nessun canone è dovuto per manifestazioni aventi fini culturali o artistici, nè per servizi televisivi che si propongano specificamente la illustrazione delle opere d'arte o del monumento ».

M A I E R , *relatore*. Il nostro intendimento era stato quello di limitare l'esenzione dal pagamento del canone alle manifestazioni indette dal Ministero della pubblica istruzione o dalle altre Amministrazioni statali o comunque patrocinate dal Ministero della pubblica istruzione. Alla Camera si è inteso invece estendere il beneficio della esenzione a tutte le manifestazioni aventi fini culturali o artistici, anche se non patrocinate dal Ministero.

Ora, questo può apparire un vantaggio per la cultura e per l'arte, però, mentre prima avevamo una norma precisa dalla quale non era possibile derogare, ora può anche accadere che vi siano difficoltà di interpretazione. Ad ogni modo, in sede di regolamento si potrà chiarire.

C A L E F F I , *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. La Camera dei deputati ha ritenuto di modificare in tal senso perchè, potendo il Ministero concedere l'uso dei beni dello Stato per le manifestazioni culturali, non è il caso di specificare che l'esenzione riguarda soltanto le manifestazioni tenute sotto l'egida del Ministero, tanto più che vi sono anche le manifestazioni indette dagli enti locali. Il Governo ha creduto di poter assentire all'iniziativa della Camera.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti il quarto comma dell'articolo 3 nel testo modificato dalla Camera.

(È approvato).

Do lettura dell'ultimo comma dell'articolo 3 nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

« Nei casi di cui al comma precedente deve essere data di volta in volta comunicazione

della concessione alla Intendenza di finanza competente per territorio ».

Nel testo da noi approvato si prevedeva che fosse data preventiva comunicazione anche al Ministero della pubblica istruzione.

C A L E F F I , *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Avendo il Ministero già dato il suo assenso, non c'è bisogno di comunicargli che la manifestazione si tiene. Si deve soltanto informarne l'Intendenza di finanza.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, metto in votazione l'ultimo comma dell'articolo 3 nel testo modificato dalla Camera dei deputati.

(È approvato).

Metto ai voti l'articolo 3, quale risulta nel testo modificato.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 4 non modificato dalla Camera dei deputati:

Nel caso di manifestazioni singole di carattere occasionale, comprese le riprese cinematografiche e televisive, sorte per esigenze improvvise e non prevedibili per le quali non possa utilmente essere seguita la procedura della concessione dell'uso dei beni dello Stato in consegna all'Amministrazione della pubblica istruzione nei modi stabiliti dal precedente articolo 3, l'uso dei beni predetti può essere consentito dai competenti organi del Ministero della pubblica istruzione previo versamento di un canone, da determinarsi con provvedimento delle Intendenze di finanza d'intesa con i competenti organi periferici di detto Ministero.

I provvedimenti sono trasmessi all'Istituto od altro ufficio al quale sono in consegna i beni, nonchè alle Ragionerie provinciali dello Stato e alle delegazioni regionali della Corte dei conti, competenti per territorio a norma dell'articolo 115 del Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni.

Do lettura del primo comma dell'articolo 5 nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

« Chiunque intenda eseguire fotografie negli Istituti statali di antichità e d'arte deve rivolgersi per il permesso al competente Soprintendente o capo dell'Istituto ».

M A I E R , *relatore*. Mentre nel testo da noi approvato si stabiliva che per eseguire fotografie con lampade, *flashes* o cavalletti negli Istituti di antichità e d'arte e nei luoghi di interesse artistico o storico di proprietà o in consegna allo Stato si dovesse rivolgere domanda al competente Soprintendente o capo dell'Istituto, con la modifica approvata dalla Camera — che mi sembra molto giusta — ci si limita ad una richiesta del permesso per le gallerie e i musei, lasciando completa libertà per quanto riguarda i complessi monumentali e archeologici.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti il primo comma dell'articolo 5 nel testo modificato dalla Camera.

(È approvato).

Do lettura del secondo comma dell'articolo 5 nel testo modificato dalla Camera:

« Nessun canone è dovuto per riprese fotografiche a scopo artistico o culturale ».

Anche qui la Camera ha semplificato la procedura prevista nel testo da noi approvato.

Metto ai voti il secondo comma.

(È approvato).

Do lettura del terzo comma dell'articolo 5 nel testo approvato dalla Camera:

« Per riprese fotografiche a scopo di lucro il permesso viene rilasciato dietro versamento di un canone, la cui misura è stabilita in via preventiva e generale dal Ministero delle finanze, d'intesa con il Ministero della pubblica istruzione, per tutto il territorio nazionale ».

Anche in questo comma la Camera ha voluto semplificare la procedura.

Lo metto ai voti.

(È approvato).

Do lettura del successivo comma quarto del testo da noi approvato, che è stato soppresso dalla Camera dei deputati:

« Nel caso in cui le riprese fotografiche debbano essere eseguite in Istituti o luoghi situati in circoscrizioni di più Soprintendenze, la relativa domanda va rivolta al Ministero della pubblica istruzione, il quale, ove si tratti di riprese a scopo di lucro o per fini non esclusivamente artistici o culturali, rilascia la concessione, previo versamento di un canone che è determinato dal Ministero delle finanze d'intesa con lo stesso Ministero della pubblica istruzione, nei modi indicati nei precedenti articoli 3 e 4 ».

Poichè nessuno domanda di parlare, metto ai voti la soppressione del quarto comma deliberata dalla Camera dei deputati, in relazione alla modificazione al comma precedente.

(È approvata).

Do lettura del quinto comma del testo da noi approvato, che è stato soppresso dalla Camera dei deputati:

« I visitatori degli Istituti e luoghi indicati nel primo comma possono liberamente eseguire fotografie tipo istantanea con apparecchi che non comportino l'uso di lampade, *flashes* o cavalletti ».

M A I E R , *relatore*. Attualmente le fotografie si eseguono con sistemi vari. Quindi, escludere l'uso dei *flashes*, per esempio, poteva essere una limitazione eccessiva. Con la soppressione del comma, si rimette al Soprintendente la decisione sull'autorizzazione ad eseguire foto anche con sistemi diversi da quelli più semplici. Comunque, in base alla nuova formulazione, il Soprintendente è autorizzato ad impartire norme di carattere generale anche permanenti. Sono d'accordo per la soppressione del comma.

6ª COMMISSIONE (Istruzione pubblica e belle arti)

38ª SEDUTA (24 marzo 1965)

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti la soppressione del quinto comma dell'articolo 5, deliberata dalla Camera dei deputati.

(È approvata).

Do lettura del successivo comma dell'articolo 5 nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

« Il Soprintendente o capo dell'Istituto può dettare apposite prescrizioni e inoltre richiedere, per fotografie in bianco e nero, fino a tre copie positive di ogni posa e, per le diapositive e fotografie a colori, un duplicato ».

(È approvato).

Do lettura dell'ultimo comma dell'articolo 5, nel testo approvato dalla Camera dei deputati, che modifica i commi settimo e ottavo del testo approvato dal Senato:

« Nell'interno degli istituti di cui al primo comma del presente articolo, l'esercizio della attività professionale di fotografo per ritrarre persone, manifestazioni od avvenimenti, può essere consentito, soltanto per i singoli casi, dal competente Soprintendente o capo dell'Istituto ».

Lo metto ai voti.

(È approvato).

Metto ai voti l'articolo 5 quale risulta nel testo modificato.

(È approvato).

Do lettura del primo comma dell'articolo 6 nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

« I proventi di cui ai precedenti articoli 3, 4 e 5 sono versati in Tesoreria con imputazione al capitolo " Proventi delle concessioni di demanio pubblico " dello stato di previsione dell'entrata ».

M A I E R , *relatore*. Normalmente, tutti i canoni da corrispondersi per la concessione dell'uso dei beni demaniali vengono versati all'Ufficio del registro, e ciò per effetto di una vecchia norma rimasta non si sa co-

me in uso, mentre dovrebbero essere versati alla Tesoreria provinciale.

Con la modifica approvata dalla Camera si consente che il canone sia introitato dall'ufficio della soprintendenza e poi, a cura di questo, versato alla Tesoreria provinciale, in modo da sollevare il richiedente da fastidiose formalità.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti il primo comma dell'articolo 6 nel testo modificato dalla Camera dei deputati.

(È approvato).

Do lettura del secondo comma dell'articolo 6, nel testo modificato solo formalmente dalla Camera dei deputati:

« In dipendenza dei versamenti di cui al comma precedente saranno disposte, con decreti del Ministro del tesoro, assegnazioni di fondi allo stato di previsione della spesa dell'esercizio in corso del Ministero della pubblica istruzione, in relazione alle spese connesse con le manifestazioni ed attività di cui agli articoli 3, 4 e 5 della presente legge ».

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

(È approvato).

Metto ai voti l'articolo 6 quale risulta nel testo modificato.

(È approvato).

Do lettura del primo comma dell'articolo 7 non modificato dalla Camera dei deputati:

« Le somme introitate dalla Calcografia nazionale, dal Gabinetto fotografico nazionale e dall'Opificio delle pietre dure per vendite dirette, forniture e lavori eseguiti per conto di terzi, sono versate in Tesoreria con imputazione ad apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata ».

Do lettura del secondo comma dell'articolo 7, nel testo modificato, sul piano formale, dalla Camera dei deputati:

« Le disposizioni di cui sopra si applicano anche a tutti gli altri organi ed Istituti statali

di antichità e d'arte per vendite e forniture a terzi di stampe fotografiche, calchi, negativi fotografici, rilievi e riproduzioni di opere d'arte comunque eseguiti nei laboratori di detti organi ed Istituti ».

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

(È approvato).

Do lettura del terzo comma dell'articolo 7 nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

« In dipendenza dei versamenti in Tesoreria degli introiti di cui ai precedenti commi, saranno disposte, con decreti del Ministro del tesoro, su proposta del Ministro della pubblica istruzione, integrazioni di fondi allo stato di previsione della spesa dell'esercizio in corso del Ministero della pubblica istruzione ».

Qui la Camera dei deputati ha aggiunto solo le parole « dell'esercizio in corso ».

Poichè nessuno domanda di parlare, metto ai voti il terzo comma.

(È approvato).

Metto ai voti l'articolo 7 quale risulta nel testo modificato.

(È approvato).

Do lettura del primo comma dell'articolo 8 nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

« Le convenzioni stipulate ai sensi dell'articolo 3 della presente legge ed i relativi decreti di approvazione sono trasmessi dagli organi dell'Amministrazione finanziaria, per il controllo preventivo e per la prenotazione, alla Ragioneria centrale presso il Ministero delle finanze od alle competenti Ragionerie provinciali dello Stato a seconda che le convenzioni stesse siano state approvate dal Ministero delle finanze o dalle Intendenze di finanza ».

M A I E R , *relatore*. Nell'articolo da noi approvato ci si riferiva agli articoli 3 e 5.

Mi pare logica la soppressione del riferimento all'articolo 5.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti il primo comma dell'articolo 8 nel testo approvato dalla Camera dei deputati.

(È approvato).

Do lettura del secondo comma non modificato dalla Camera dei deputati:

« Il controllo spettante alla Corte dei conti sarà rispettivamente esercitato dalle competenti Delegazioni regionali o dall'Ufficio controllo atti del Ministero delle finanze ».

Metto ai voti l'articolo 8 quale risulta nel testo modificato.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 9 nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

#### Art. 9.

Tutti i depositi eventualmente richiesti dalle Amministrazioni finanziarie a garanzia della utilizzazione dei beni dello Stato, previsti dalla presente legge, qualora abbiano durata non superiore a tre mesi, sono considerati provvisori e sono versati in Tesoreria.

Questo testo prevede che i versamenti avvengano in tesoreria anzichè, come prevedeva il testo del Senato, presso gli Uffici del registro.

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 10 non modificato dalla Camera dei deputati:

#### Art. 10.

In caso di disaccordo tra gli organi periferici dell'Amministrazione finanziaria e quelli della pubblica istruzione circa la determinazione del canone o del corrispettivo in gene-

6<sup>a</sup> COMMISSIONE (Istruzione pubblica e belle arti)38<sup>a</sup> SEDUTA (24 marzo 1965)

re, decide il Ministro delle finanze di concerto con il Ministro della pubblica istruzione.

Do lettura del primo comma dell'articolo 11 nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

« Delle somme comunque affluite alle gestioni di cui all'articolo 1 della presente legge, deve essere data giustificazione mediante la presentazione dei conti giudiziali, ai sensi dell'articolo 74 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, limitatamente al quinquennio precedente all'entrata in vigore della presente legge ».

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

(*È approvato*).

Do lettura dei commi secondo e terzo dell'articolo 11, non modificati dalla Camera:

« Detti conti devono essere trasmessi dai capi degli organi e degli Istituti interessati, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, alle competenti Ragionerie, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1955, n. 1544, e da queste successivamente inoltrati alla Corte dei conti.

Gli ordinatori di spese e gli agenti contabili interessati alle gestioni di cui sopra in epoca anteriore all'entrata in vigore della presente legge sono responsabili, ai sensi degli articoli 74, 81 e 82 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, solo per i danni arretrati all'Erario, imputabili a dolo ».

Metto ai voti l'articolo 11 quale risulta nel testo modificato.

(*È approvato*).

Do lettura del primo comma dell'articolo 12 nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

« I beni comunque costituiti per effetto di gestioni non previste da norme legislative o regolamentari svoltesi od esistenti presso la Amministrazione della pubblica istruzione ed Istituti da questa dipendenti, sono acquisiti al patrimonio dello Stato ».

Poichè nessuno domanda di parlare lo metto ai voti.

(*È approvato*).

Do lettura del secondo comma dell'articolo 12 nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

« Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministero della pubblica istruzione è tenuto a redigere:

a) l'elenco di tutte le gestioni di cui al precedente articolo 1 svoltesi od esistenti nel quinquennio antecedente l'entrata in vigore della legge stessa;

b) l'inventario dei beni mobili o immobili comunque costituiti con i fondi delle dette gestioni ».

In questo comma la Camera ha solamente portato ad un anno il termine da noi fissato in sei mesi.

Metto in votazione il comma stesso.

(*È approvato*).

Do lettura del terzo comma dell'articolo 12 nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

« Copia conforme dell'elenco e degli inventari predetti deve essere trasmessa, entro il mese successivo, al Ministero delle finanze ed a quello del tesoro i quali assegneranno rispettivamente i beni immobili ed i beni mobili di cui sopra in uso agli organi ed Istituti statali di antichità e d'arte, secondo le vigenti disposizioni ».

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

(*È approvato*).

Do lettura dell'ultimo comma dell'articolo 12 nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

« Si provvederà separatamente per le eventuali passività accertate e giustificate derivanti dalle gestioni non previste da norme legislative o regolamentari ».

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

*(È approvato).*

Metto ai voti l'articolo 12 quale risulta nel testo modificato.

*(È approvato).*

Do lettura dell'articolo 13 non modificato dalla Camera dei deputati:

#### Art. 13.

Il Governo della Repubblica è autorizzato ad emanare entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con i Ministri del tesoro e delle finanze, le norme per l'attuazione della presente legge.

Metto ora ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

*(È approvato).*

**Discussione e approvazione del disegno di legge: « Concessione di un ulteriore contributo straordinario dello Stato di lire 30 milioni alle spese per la celebrazione nazionale del IV centenario della morte di Michelangelo Buonarroti e aumento del limite di spesa di cui all'articolo 4 della legge 10 novembre 1963, n. 1539 » (931-B) (Approvato dalla Camera dei deputati, modificato dal Senato e nuovamente modificato dalla Camera dei deputati)**

**P R E S I D E N T E**, *relatore*. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Concessione di un ulteriore contributo straordinario dello Stato di lire 30 milioni alle spese per la celebrazione nazionale del IV centenario della morte di Michelangelo Buonarroti e aumento del limite di spesa di cui all'articolo 4 della legge 10 novembre 1963, n. 1539 », già approvato dalla Camera dei deputati, modificato dal Senato e nuovamente modificato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione generale.

La Camera ha approvato la deroga da noi prevista nell'articolo 2. Ha invece modificato gli articoli 4 e 5 attribuendo la spesa allo stato di previsione dell'anno finanziario 1965.

Credo che non ci sia altro da aggiungere e che si possa senz'altro approvare il disegno di legge nel testo pervenutoci dalla Camera.

Poichè nessuno domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Do lettura degli articoli 1, 2 e 3, non modificati dalla Camera dei deputati:

#### Art. 1.

A favore del Comitato per la celebrazione nazionale del IV centenario della morte di Michelangelo è autorizzata la concessione di un ulteriore contributo straordinario di lire 30 milioni in aggiunta a quello di lire 220 milioni, già concesso dall'articolo 2, lettera a), della legge 10 novembre 1963, n. 1539.

#### Art. 2.

All'onere derivante dal precedente articolo 1 si provvede, in deroga alla legge 27 febbraio 1955, n. 64, a carico del fondo speciale di cui al capitolo 574 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1963-64 concernente oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

#### Art. 3.

È elevato a lire 105 milioni lo stanziamento autorizzato con l'articolo 4 della legge 10 novembre 1963, n. 1539, per provvedere al pagamento, in sanatoria, della maggiore spesa occorrente per il completamento dei lavori di riparazione e sistemazione della casa del Buonarroti in Firenze.

Do lettura dell'articolo 4 nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

« L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 51 della legge 27 febbraio 1965, n. 49, che approva il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1965, è ridotta di lire 25 milioni ».

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

(È approvato).

Do lettura del primo comma dell'articolo 5 nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

« All'onere di lire 25 milioni derivante dall'applicazione dell'articolo 3 della presente legge, si provvede con le disponibilità risultanti dal precedente articolo 4 e, particolarmente, mediante riduzione dello stanziamento del capitolo 5833 dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'anno finanziario 1965 ».

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

(È approvato).

Do lettura del secondo comma dell'articolo 5 non modificato dalla Camera dei deputati:

« Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio ».

Metto ai voti l'articolo 5 quale risulta nel testo modificato.

(È approvato).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(È approvato).

### **Discussione e approvazione del disegno di legge d'iniziativa dei senatori Bellisario ed altri: « Immissione degli insegnanti abilitati nei ruoli della scuola media » (645)**

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge d'iniziativa dei senatori Bellisario, Baldini, Spigaroli, Picardi, Celasco, Indelli, Tiberi, Limoni, Valmarana, Conti, Coppo, Angelini Cesare, Bartolomei, Gatto Eugenio, Venturi, Piasenti, Pignatelli, Lombardi, Crespellani, Agrimi, Deriu, Molinari, Spasari, Oliva, Zaccari e Militeri: « Immissione degli insegnanti abilitati nei ruoli della scuola media ».

Dichiaro aperta la discussione generale.

Ricordo ai colleghi che il disegno di legge, dopo l'ampia discussione già svoltasi in sede referente, su richiesta unanime della Commissione è stato assegnato alla Commissione stessa in sede deliberante.

Ritengo che la discussione debba svolgersi sul nuovo testo elaborato nel corso dei precedenti dibattiti.

Do la parola al relatore, senatore Baldini.

B A L D I N I , *relatore*. Onorevoli colleghi, lo sviluppo della scuola media nella società italiana acquista particolare importanza nella vita del Paese. Genitori, ragazzi, insegnanti, il mondo del lavoro, il mondo della produzione prendono sempre più coscienza del valore e della portata educativa e formativa di questa scuola.

Ma già durante la discussione della legge riguardante la scuola dell'obbligo, svoltasi presso questa Commissione, il relatore e i senatori che intervennero nella discussione si posero il problema del reclutamento e dell'aggiornamento dei professori della nuova scuola media.

La nostra Commissione approvò poi un disegno di legge per favorire la immissione dei maestri laureati nella scuola media.

In questi ultimi anni l'espansione della scuola media ha richiamato l'attenzione del Ministero, della Commissione, dei sindacati sul personale insegnante della scuola media. Numerosi sono gli studenti non laurea-

ti chiamati all'insegnamento, ai quali è affidata la preparazione e la formazione dei ragazzi della scuola dell'obbligo.

Già altre volte abbiamo messo in evidenza le difficoltà didattiche e pedagogiche che incontrano i giovani nell'insegnamento, ma in modo particolare si è sottolineato un altro aspetto negativo e precisamente la mancata presenza alle lezioni universitarie proprio nel momento in cui il giovane approfondisce la propria preparazione.

Il senatore Bellisario ed altri 25 colleghi del Senato hanno presentato fin dal giugno 1964 questo disegno di legge n. 645, proponendo l'immissione degli insegnanti abilitati nei ruoli della scuola media.

Si tratta praticamente di immettere nei ruoli della scuola media tutti gli insegnanti abilitati che sono in servizio oggi nelle scuole secondarie statali, così pure gli insegnanti laureati e di ruolo nelle scuole elementari, aventi titolo di abilitazione, ed anche, secondo un emendamento proposto nel corso dell'esame in sede referente, gli insegnanti abilitati di educazione fisica, così pure gli insegnanti di educazione musicale, cioè di musica e canto, tenendo presente che per questi ultimi non esistevano, nella vecchia scuola media, le cattedre relative.

Siamo indubbiamente davanti ad un provvedimento di natura particolare, straordinario, ma penso che la Commissione possa discutere il provvedimento ed approvarlo, per rendere più viva e più attiva la scuola dell'obbligo, la scuola dagli 11 ai 14 anni.

Ho detto che il disegno di legge è di natura straordinaria, ma nello stesso tempo è anche innovatore perchè esce dagli schemi attuali.

Si può dire che tutto il disegno di legge esprime la preoccupazione di immettere in servizio nella scuola media il maggior numero di insegnanti, proprio per dare sicurezza e tranquillità agli insegnanti e garantire il loro maggior impegno per lo sviluppo e l'attuazione della scuola dell'obbligo.

I Provvedimenti straordinari per la immissione di insegnanti nei ruoli della scuola media sono già stati prospettati dalla Commissione di indagine e dalla relazione del Ministro presentata al Senato della Repub-

blica il 2 ottobre 1964 e riguardante lo stato della pubblica istruzione in Italia e le linee direttive del piano di sviluppo pluriennale della scuola per il periodo successivo al 30 giugno 1965.

La relazione della Commissione di indagine sullo stato e sullo sviluppo della pubblica istruzione in Italia, nel volume 1° (pagina 151) sottolinea la necessità di realizzare una serie di misure straordinarie, volte a fronteggiare l'attuale gravissima crisi di insegnanti secondari, specie nella scuola media, reclutando tutto il personale qualificato o in breve tempo qualificabile.

La Commissione suggerisce pertanto le seguenti misure: *a)* assicurare la valutazione anche retroattiva, agli effetti della carriera, degli anni prestati come insegnanti non di ruolo, per intero, se dopo l'abilitazione, e in misura più ridotta se prima del conseguimento di essa; *b)* garantire l'ingresso nei ruoli della scuola media agli abilitati e agevolare, nella misura del possibile, l'ingresso nelle scuole secondarie superiori a coloro che sono in possesso delle abilitazioni corrispondenti, mediante concorso per titoli; *c)* in attesa del *curriculum* di formazione-assunzione già proposto, attuare, con inizio immediato, corsi semestrali o bimestrali che rilascino l'abilitazione e, nel contempo, preparino culturalmente e professionalmente ai concorsi i laureati e i diplomati già disponibili; *d)* provvedimenti straordinari (concorsi speciali) per il passaggio nei ruoli della scuola media riservati ai maestri di ruolo laureati; *e)* concorsi annuali per posti di missione presso le Università, riservati ai maestri di ruolo con sei anni di ottimo, per partecipare ai corsi speciali triennali già proposti, da cui si potrà accedere direttamente ai concorsi per l'immissione in ruolo.

Come si può vedere, la Commissione di indagine, alla lettera *b)*, sostiene la necessità di garantire ed agevolare l'ingresso nei ruoli della scuola media agli abilitati.

Il progetto dei senatori Bellisario ed altri interpreta lo spirito della lettera *b)* delle proposte della Commissione di indagine e sottolinea, oltre che le esigenze del provvedimento, l'urgenza del provvedimento stesso, perchè la scuola è in pieno sviluppo e

perchè ci si augura che l'obbligo di frequenza sia rispettato e che, nello spazio di un anno o due, la scuola media sia scuola veramente frequentata da tutti i ragazzi dagli 11 ai 14 anni.

Nel documento n. 49, volume I, contenente la relazione sullo stato della pubblica istruzione in Italia e le linee direttive del piano di sviluppo pluriennale della scuola per il periodo successivo al 30 giugno 1965, a pagina 124 si legge quanto segue: « Per quanto riguarda invece i docenti di ruolo, l'aumento effettivo di personale, conseguente alle assunzioni in servizio degli idonei e settedecimisti, in base alla legge n. 831, e dei vincitori dei concorsi ordinari, non ha migliorato sensibilmente il rapporto tra insegnanti di ruolo e cattedre in organico, perchè queste ultime sono cresciute proporzionalmente di più, in conseguenza dell'applicazione delle nuove norme (le quali stabiliscono, ad esempio, che per ogni corso di scuola media sorga una cattedra di matematica, osservazioni ed elementi di scienze naturali; perciò è stato necessario raddoppiare il numero delle analoghe cattedre di matematica delle ex scuole medie, che esistevano in ragione di una per ogni due corsi).

Difatti la percentuale di capi di istituto (i quali aumentano dal 1962-63 al 1963-64 di sole 163 unità) rispetto ai posti sale, nel medesimo periodo, dal 35,7 al 42,8 per cento, mentre invece la percentuale dei professori di ruolo, i quali aumentano nel 1963-1964 di ben 13.102 unità, rispetto ai posti, aumenta soltanto dal 40,8 al 44,4 per cento.

La carenza dei docenti di ruolo spiega, in parte, lo straordinario incremento di quelli non di ruolo, e giustifica il ricorso, in casi di necessità, ai docenti forniti di titolo di studio inferiore a quello valido per l'ammissione agli esami di abilitazione ».

Nel secondo volume della relazione del Ministro il problema del personale della scuola media è trattato ampiamente e si fanno anche proposte concrete, ma il punto che interessa il presente disegno di legge lo troviamo a pagina 59, dove il Ministro, dopo aver riconosciuto la necessità di provvedere perchè la scuola media abbia un personale

insegnante qualificato, aggiunge: « a tale fine il Ministero ritiene anzitutto di dover accelerare le procedure di concorso per l'immissione nei ruoli degli attuali abilitati, che già insegnano nelle nostre scuole, con provvedimenti legislativi idonei in corso di preparazione ».

Segue la proposta di concorsi decentrati, così pure a pagina 70 la relazione del Ministro pone l'attenzione sugli insegnanti di educazione musicale nella scuola media.

La stessa relazione del Ministro ritiene pure che debbano adottarsi, specialmente per la scuola media, provvedimenti atti a favorire l'immissione dei giovani e propone che si prenda in esame la possibilità di concorsi decentrati, che possano svolgersi contemporaneamente e con una regolare periodicità.

« Solo l'adozione — si legge nella relazione — di tali nuove procedure per i concorsi, con nuove classi di concorso e nuovi rapporti tra laurea, abilitazione e classi di concorso potrà permettere di abolire l'attuale pratica delle abilitazioni decentrate, ripristinando l'antico e più idoneo sistema di esami, ai quali il candidato potrà partecipare sia ai fini del conseguimento dell'abilitazione, sia per il conseguimento della cattedra » (pagina 59).

Ancora nella relazione si legge che il Ministero, in via transitoria e cioè fino al 1970, condivide la proposta di istituire corsi speciali per la formazione di insegnanti della nuova scuola media nelle varie discipline.

Nella relazione del Ministro, sia nel capitolo riguardante il personale della scuola media che nel successivo capitolo, riguardante l'aggiornamento del personale insegnante, si nota, in modo particolare, questa preoccupazione di emanare, per ragioni quantitative di carenza e di urgenza, misure straordinarie a favore del personale della scuola media.

Per rassicurare coloro che dall'approvazione del disegno di legge n. 645 temono una diminuzione della capacità didattica e della preparazione culturale degli insegnanti, penso si debba sottolineare che gli insegnanti abilitati hanno, in gran parte, notevole esperienza e molti di essi hanno par-

tecipato ai concorsi e non sono spesso entrati nei ruoli per il numero esiguo delle cattedre messe a concorso.

Si tratta quindi di un provvedimento straordinario, riguardante la funzionalità della scuola media, per cui, se si dovesse attendere l'espletamento dei concorsi in campo nazionale, il bando dei suddetti, le prove di esame scritte ed orali ed i provvedimenti di nomina, indubbiamente arriveremmo al 1970, cioè alla prima scadenza posta dalla relazione della Commissione di indagine, e dal Ministro, con una scuola media ancora incerta nei suoi passi per mancanza di personale qualificato.

Si tenga inoltre presente che le proposte di riforma degli istituti superiori, licei, istituti tecnici, istituti magistrali, incalzano ed impegnano Governo e Parlamento in modo tale da non poter perdere ulteriore tempo, perchè i ragazzi che usciranno dalla scuola media possano trovare le vie di orientamento più sicure verso la scienza e verso la qualificazione.

Alcuni dati della Direzione generale per l'istruzione secondaria di primo grado ci portano a particolari riflessioni: si prevedono, col 1° maggio 1964, 85.679 cattedre, di cui 44.734 per le materie letterarie, 22.367 per la matematica e le osservazioni scientifiche, 9.754 per le lingue straniere, 4.705 per l'educazione artistica, 2.968 per le applicazioni tecniche e 1.151 per l'educazione musicale.

Di queste 85.679 cattedre, 43.000 sarebbero occupate da insegnanti di ruolo e 42.679 sono scoperte.

La situazione statistica presso la Direzione generale per l'istruzione secondaria sarebbe la seguente: Materie letterarie: cattedre esistenti 44.734; professori di ruolo 18 mila 49, cattedre vacanti 26.685, professori non di ruolo abilitati o con titolo valido 20.747, deficienze 5.938.

Scienze naturali 22.367 cattedre esistenti, 6.184 professori di ruolo, cattedre vacanti 16.183, 9.361 professori non di ruolo abilitati o con titolo valido, 6.822 deficienze.

Lingue straniere: 9.754 cattedre esistenti, 3.506 professori di ruolo, 6.248 cattedre vacanti, 6.349 professori non di ruolo abilitati o con titolo valido, esuberanze 101.

Educazione artistica: 4.705 cattedre esistenti, 2.034 professori di ruolo, 2.671 cattedre vacanti, 6.189 professori non di ruolo abilitati o con titolo valido, 3.518 esuberanze.

Applicazioni tecniche: 2.968 cattedre esistenti, 2.231 professori di ruolo, 737 cattedre vacanti, 10.316 professori non di ruolo abilitati o con titolo valido, 9.579 esuberanze.

Educazione artistica: 1.151 cattedre esistenti, 61 professori di ruolo, 1.090 cattedre vacanti, 4.134 professori non di ruolo abilitati o con titolo valido, 3.044 esuberanze.

I professori non di ruolo in servizio nella scuola media ammontano complessivamente a 97.000 circa, 2.970 dei quali insegnanti elementari di ruolo (abilitati o laureati).

Ultima obiezione è che, nella proposta Bellisario, gli insegnanti della scuola media abilitati possano essere immessi nei ruoli. È necessario pertanto considerare la posizione delle graduatorie della 831:

Scuole medie inferiori: Tabella 1: tutti nominati, graduatoria esaurita nello scorso anno.

Tabella 1 avv.: tutti nominati, graduatoria esaurita nell'anno in corso. Tabella 2 e 2 avv., tutti nominati, graduatoria esaurita nello scorso anno. Tabella 3, 667° della graduatoria B (nomine effettuate al 1° ottobre 1964). Tabella 3 avv.: 172° della graduatoria A (nomine effettuate al 1° ottobre 1964). Tabella 6-a francese: tutti nominati, graduatoria esaurita lo scorso anno. Tabella 6-b inglese: tutti nominati, graduatoria esaurita nell'anno in corso. Tabella 6-c tedesco: 49° della graduatoria E. Tabella 6-d spagnolo: 24° della graduatoria E. Tabella 15 avv.: graduatoria esaurita dal 1963. Tabella 16 avv.: graduatoria esaurita dal 1963. Tabella 17 avv., 246° degli idonei (i posti erano 222 disponibili, la differenza risulta per rinunce).

Classiche: Tabella 1 cl.: 433°, graduatoria B. Tabella 2 cl.: 146°, graduatoria B. Tabella 3 cl.: 104°, graduatoria A. Tabella 4: 1004°, graduatoria B. Tabella 5: 58°, graduatoria B. Tabella 7-a: 33°, graduatoria A. Tabella 7-b: 44°, graduatoria A. Tabella 7-c: 9°, graduatoria A. Tabella 9-c: 343°, graduatoria B.

Tecniche: Tabella A-II: 275°, graduatoria A. Tabella A-Vf: 35°, graduatoria A. Ta-

bella A-Vi: tutti nominati. Tabella A-vt: 10°, graduatoria B e il 21° perchè invalido di guerra. Tabella A-Vsp: 5°, graduatoria B. Tabella A-VI: 88°, graduatoria B e 9 invalidi. Tabella A-VII: tutti nominati. Tabella A-VIII nominati tutti gli appartenenti alla graduatoria A e 18 della graduatoria B. Tabella G-I: 80°, graduatoria A. Tabella G-IV, tutti nominati. Tabella G.V.: tutti nominati. Tabella 66, 76° degli idonei.

Scuola tecnica: Tabella A-I: 3 nomine. Tabella A-IX: 3 nomine. Tabella D-IV: 1 sola nomina. Tabella D-X: 1 sola nomina. Tabelle D-I, D-II, D-III, D-VIII, D-IX: nessuna nomina per mancanza di cattedre. Tabelle E-I: 8° della graduatoria B più un invalido, nessuna nomina quest'anno. Tabella E-VIII: 37°, graduatoria B. Tabella F-I: 4°, graduatoria A più un invalido, il 90°. Tabella E-IX: 11°, graduatoria B. Tabelle L-I, L-II, L-III: non sono state fatte nomine per mancanza di cattedre.

Dalla posizione delle graduatorie, si vede che, per quanto riguarda le scuole medie inferiori, troviamo le graduatorie esaurite e i candidati tutti nominati, mentre per l'ordine classico e tecnico abbiamo delle graduatorie ancora aperte.

Non si possono fare graduatorie per la scuola superiore senza possibilità di immettere, poi, nei ruoli i concorrenti delle suddette graduatorie. Non c'è alcuna preclusione, in via pregiudiziale, circa l'allargamento del provvedimento agli insegnanti abilitati per cattedre delle scuole superiori. Il problema da esaminare è di cogliere quale sia l'effettiva possibilità di impiego di questi insegnanti abilitati.

Questo provvedimento si giustifica essenzialmente in rapporto alle esigenze della scuola media.

Sicuro che la proposta Bellisario ed altri può portare un particolare beneficio culturale, didattico e di maggiore sicurezza alla scuola media, invito gli onorevoli senatori a voler dare il voto favorevole al presente disegno di legge, nel nuovo testo elaborato nel corso della precedente discussione.

R O M A N O . Signor Presidente, onorevoli colleghi, non possiamo fare a meno,

purtroppo, di ripetere le critiche già espresse su questo disegno di legge durante l'esame del medesimo in sede referente.

La prima critica riguarda la parzialità del provvedimento, il quale si presenta, come tutte le altre disposizioni che nel corso degli anni precedenti sono state adottate per la istruzione secondaria, con carattere non organico e non definitivo. All'epoca della Commissione d'indagine, sembrava penetrata nell'animo di tutti la convinzione che fosse giunto il momento di adottare provvedimenti definitivi, intesi a risolvere il problema dell'assunzione degli insegnanti nei ruoli della scuola secondaria, attraverso un nuovo sistema di reclutamento, in quanto si riteneva che l'attuale sistema dei concorsi fosse superato e che l'immissione degli insegnanti nei ruoli dovesse essere collegata ad una nuova organizzazione degli studi universitari.

La Commissione d'indagine diceva, perciò, che bisognava garantire l'ingresso degli abilitati nei ruoli della scuola media e agevolarlo nei ruoli della scuola secondaria superiore, partendo non solo dalla considerazione della necessità che gli insegnanti avessero la loro sistemazione, ma anche dalla constatazione che, purtroppo, i provvedimenti parziali e provvisori, adottati precedentemente, non avevano risolto il problema e, per altro, avevano indotto spesso gli elementi migliori e più responsabili a lasciare l'insegnamento e a dirottare verso altre attività, nelle quali essi trovavano una possibilità più vantaggiosa e più immediata di sistemazione. Essa, pertanto, aveva proposto l'assunzione del personale abilitato nei ruoli della scuola secondaria, come provvedimento parziale e provvisorio che doveva essere adottato immediatamente, all'epoca stessa in cui la proposta veniva avanzata.

Sono passati alcuni anni, e purtroppo quel provvedimento provvisorio noi lo presentiamo oggi come provvedimento organico e definitivo, non conoscendosi ancora le proposte che il Governo intende presentare al Parlamento per regolarizzare il reclutamento degli insegnanti.

Il nostro Gruppo ha presentato alla Camera dei deputati un disegno di legge a firma degli onorevoli Picciotto ed altri, che inten-

de risolvere definitivamente il problema del reclutamento degli insegnanti; e la stessa Democrazia cristiana si è sentita indotta a presentare analogo provvedimento.

Se esiste questo problema, perchè vogliamo rinviarne la soluzione a tempi successivi? Quando si discusse la legge n. 831 — ho letto gli atti della Commissione della pubblica istruzione del Senato —, ai miei colleghi che avevano avanzato alcune riserve sulla parzialità ed improvvisazione di quel provvedimento, fu risposto: o lo accettate così com'è stato presentato, alla vigilia delle elezioni politiche, o si rischia di far cadere tutto, perchè poi non sarà approvato. Gli adeguamenti, i miglioramenti potranno essere adottati in prosieguo di tempo, attraverso un approfondimento della questione.

Ora, anche dalla legge n. 831 sono trascorsi alcuni anni e, purtroppo, non ci troviamo ancora di fronte ad un disegno di legge che, riparando alle insufficienze di quella legge, proponga una soluzione definitiva dal problema, ma di fronte ad un ulteriore provvedimento provvisorio e non organico.

Il disegno di legge in esame è manchevole, soprattutto, in considerazione del fatto che limita le provvidenze proposte agli insegnanti della scuola media inferiore, il che può creare negli anni prossimi gravi difficoltà alla scuola secondaria superiore. Abbiamo, infatti, molti insegnanti che oggi espletano lodevolmente il loro servizio nella scuola secondaria di secondo grado e che, trovando la possibilità di immediata sistemazione nei ruoli, preferiranno passare alla scuola media, per cui resteranno gravemente sguarniti i ruoli della scuola secondaria superiore, le cui cattedre, ovviamente, dovranno essere affidate agli studenti.

In questo senso, quindi, il disegno di legge non agevola certamente la soluzione del problema di riforma della scuola secondaria superiore; l'adozione di un provvedimento organico, invece, che considerasse tutto l'arco della scuola secondaria, avrebbe dato una nuova dimensione al problema, non avrebbe aggravato la questione delle cattedre da ricoprire nella scuola secondaria di secondo grado e, indubbiamente, avrebbe offerto una materia di riflessione migliore

a coloro che si accingono alla riforma della scuola secondaria superiore.

Il disegno di legge è manchevole anche per quanto riguarda la stessa scuola media inferiore, in quanto, nell'ambito di questa scuola, avremo degli insegnanti che potranno essere sistemati solo perchè le graduatorie della legge n. 831 per determinate materie sono esaurite, altri, invece, che dovranno rimanere ancora per molti anni fuori ruolo, a meno che abbiano la possibilità di essere assunti presso altre Amministrazioni, per cui verrebbero perduti definitivamente dalla scuola.

Il provvedimento che ci viene presentato è insufficiente, per altro, anche nell'ambito di una stessa materia. Basti pensare che, per quanto concerne gli insegnanti di lingue straniere, solo gli abilitati per il francese e l'inglese avranno possibilità di sistemazione, gli altri invece rimarranno fuori del ruolo, perchè le graduatorie di tedesco e spagnolo della legge n. 831 non sono state ancora esaurite.

Si tratta, ancora una volta, di un provvedimento ingiusto nei confronti di alcune categorie di insegnanti che pure premono, e giustamente, per la sistemazione: insegnanti, d'altra parte, che prestano servizio nella scuola e non da un anno solamente. Questo disegno di legge è dunque incompleto e, secondo noi, anche inaccettabile perchè rinvia l'adozione di quei provvedimenti organici e definitivi, che sempre sono stati auspicati dal Parlamento e ai quali si richiamava la Commissione d'indagine, invitando il Governo ad un impegno responsabile per la soluzione del problema in modo definitivo.

Noi riteniamo che la sistemazione degli insegnanti debba avvenire in tutto l'arco della scuola secondaria e, pertanto, richiamiamo i colleghi al senso della loro responsabilità, soprattutto perchè sappiamo che molte graduatorie della legge n. 831, anche per la scuola secondaria, sono esaurite, per cui esiste oggi la possibilità di sistemazione.

S P I G A R O L I . Quali sono?

R O M A N O . Ho dato l'elenco nella seduta scorsa; si tratta di graduatorie limitate a

poche unità di insegnanti, ma sono gli insegnanti più preziosi. Basti l'esempio delle cattedre di topografia, di costruzioni e disegno delle costruzioni, che sono ricoperte da ingegneri. Dovremmo essere grati a questi ingegneri che oggi, con gli stipendi che percepiscono, prestano ancora servizio nella scuola secondaria. È chiaro però che, se non offriamo loro la possibilità di una immediata sistemazione, essi si dedicheranno alla libera professione, per cui il problema, già così grave per quanto riguarda l'Amministrazione del genio civile, diventerà addirittura drammatico per la scuola, che non troverà nel futuro nessun ingegnere disposto a prestare la sua opera nell'insegnamento.

I colleghi della Democrazia cristiana ci diranno, giustamente, che è stato presentato l'altro disegno di legge, da parte dello stesso senatore Bellisario, per l'immissione degli abilitati nei ruoli della scuola secondaria superiore. Avevamo dichiarato che i due disegni di legge dovevano essere esaminati e approvati congiuntamente, proprio per riparare a quei mali di cui poc'anzi parlavo. Dire che il Tesoro non è d'accordo, che non ha disponibilità attuale di fondi per la sistemazione degli insegnanti nei ruoli della scuola media superiore, è portare un argomento che respingiamo nel modo più assoluto.

**P R E S I D E N T E .** Mi pare che non sia stata posta la questione del Tesoro...

**R O M A N O .** Il Governo ha detto che bisogna convincere il Tesoro ad accettare l'altro disegno di legge, che passerà del tempo per poter avere questo assenso e che, intanto, è necessario procedere all'adozione del provvedimento in discussione. Questo è un argomento che non ci convince, perchè per tanti anni abbiamo accettato che lo sviluppo dell'istruzione fosse condizionato dalla buona disposizione del Tesoro a concedere i fondi necessari e, purtroppo, le condizioni della scuola italiana sono quelle che sono.

La Commissione d'indagine sostiene che, da qui ad alcuni anni, avremo una carenza

assoluta d'insegnanti, se non incoraggiamo i giovani ad iscriversi alle discipline universitarie che portano all'insegnamento. Il modo migliore per incoraggiarli non sarà certo quello di opporre le difficoltà del Tesoro, nel momento stesso in cui il Governo parla di priorità negli impegni concernenti la sua politica scolastica.

Dobbiamo dire — e lo diciamo addolorati — ai compagni del Partito socialista che, purtroppo, si compie oggi un grave passo indietro rispetto allo stato di maturazione cui il problema era arrivato all'epoca della Commissione d'indagine, la quale, è vero, proponeva provvedimenti parziali e provvisori, quali potevano essere e rimanere quelli adottati in virtù della legge n. 831, ma proponeva anche, unanimemente, provvedimenti definitivi, che noi rinviavamo ancora, *sine die*, attraverso l'approvazione di questo disegno di legge.

Sono questi i motivi, onorevoli colleghi, che ci inducono a respingere il disegno di legge presentato dal senatore Bellisario, qualora gli emendamenti, che noi abbiamo già presentati in sede referente e che manteniamo, non vengano accolti dalla Commissione. Ci siamo impegnati a non chiedere la rimessione del provvedimento all'esame dell'Assemblea, e l'abbiamo fatto per un motivo che posso liberamente esporre: perchè pensiamo, cioè, che la battaglia potrà essere condotta più efficacemente in sede di discussione alla Camera dei deputati, dove esiste un disegno di legge, che precisa la nostra posizione in riferimento alla soluzione organica del problema; ed esiste anche un disegno di legge del vostro partito, onorevoli senatori della Democrazia cristiana, che vi costringerà a dichiarare i motivi per i quali non ritenete che sia possibile in questo momento adottare le misure proposte dall'onorevole Picciotto da una parte e dall'onorevole Romano dall'altra.

Dobbiamo dire, altresì, che siamo rammaricati per il fatto che le organizzazioni sindacali, nella prima fase di discussione di questo disegno di legge, non abbiano seguito con la dovuta attenzione il problema; esse, probabilmente, si riservano di intervenire in sede di esame alla Camera dei depu-

tati, nella battaglia che noi vogliamo condurre perchè il provvedimento sia modificato e migliorato, non per la tutela degli interessi degli insegnanti, che pure sono legittimi, ma soprattutto nell'interesse della scuola, la quale in questo momento ha bisogno di tranquillità per il corpo insegnante e che si ispiri fiducia a quei giovani che, attraverso l'adozione di provvedimenti organici, potrebbero sentirsi incoraggiati ad iscriversi alle discipline universitarie che portano all'insegnamento, affinché il disagio della scuola possa essere alquanto ridotto.

**D O N A T I .** Ho ascoltato con molto interesse l'intervento del senatore Romano; devo dirgli, però, che a mio avviso questo disegno di legge esprime proprio il senso di responsabilità di coloro che l'hanno presentato e sostenuto. Dirò, anzi, che si inquadra perfettamente nello spirito e nella lettera della relazione della Commissione d'indagine.

Il collega Romano ha detto che i provvedimenti provvisori previsti dalla Commissione d'indagine furono quelli adottati con la legge n. 831. Questo non è esatto, perchè la legge n. 831 funzionava già all'epoca in cui si riunì la Commissione d'indagine, il che significa che, quando la Commissione d'indagine sosteneva che occorrevo provvedimenti provvisori per sanare la situazione della scuola, non si riferiva alla legge n. 831, ma ad ulteriori provvedimenti che essa riteneva necessari.

Ora, uno di questi provvedimenti è proprio quello in discussione, relativo all'inserimento degli insegnanti abilitati nei ruoli della scuola media, che sono quelli che presentano maggiori disponibilità.

**G R A N A T A .** Ma la Commissione d'indagine parlava di provvedimenti urgenti! Quanti anni sono passati?

**D O N A T I .** Lei sa bene che altri provvedimenti di carattere transitorio sono stati adottati, ma non per questo settore che è il più deficitario e che ha più bisogno di energie nuove per interpretare lo spirito della nuova scuola.

Credo, quindi, che dobbiamo respingere i rilievi formulati dal collega Romano. Egli vorrebbe estendere i criteri previsti da questo disegno di legge a tutta la scuola secondaria, senza tener conto del fatto che le condizioni obiettive della scuola media inferiore e della scuola secondaria superiore sono profondamente diverse, com'è dimostrato appunto dalle percentuali di incaricati esistenti nell'uno e nell'altro ordine di scuola. D'altra parte, bisogna considerare — ed è qui il punto debole dell'argomentazione del collega Romano — che gli aspiranti alla scuola secondaria superiore non sono soltanto gli attuali non di ruolo, ma anche gli insegnanti di ruolo della scuola media, che hanno gli stessi diritti di quelli non di ruolo ad aspirare a un insegnamento nella scuola secondaria superiore. Ora, voi vorreste che sistemassimo, con una legge provvisoria, gli insegnanti non di ruolo della scuola secondaria superiore senza dare la doverosa possibilità agli insegnanti di ruolo nella scuola media di accedere agli stessi posti.

**G R A N A T A .** Perchè non dobbiamo darla questa possibilità?

**D O N A T I .** Allora bisogna trovare una formula diversa.

**G R A N A T A .** Lei tira acqua al nostro mulino, perchè noi sosteniamo la necessità di un provvedimento organico proprio per evitare questa disparità di trattamento.

**D O N A T I .** Sul provvedimento organico sono d'accordo, ma a condizione che non sia transitorio. Deve trattarsi di un nuovo sistema di reclutamento, diverso da quello attuale. Questo, del resto, è il criterio cui si è ispirata la Commissione d'indagine.

Ricordo che la Commissione d'indagine aveva suggerito addirittura, per certe materie, la creazione di appositi sistemi per preparare rapidamente gli insegnanti della scuola media. Si era pensato persino di istituire dei corsi preparatori di uno o due anni che permettessero l'immediata assunzione nella scuola media. Ma si parlava sempre di scuola media, per il resto si diceva: oc-

corre un nuovo sistema di reclutamento. Ora, questo nuovo sistema, a mio avviso, deve essere non transitorio, ma permanente, se si vuole evitare di dar vita ad una serie di leggine. Estendere queste norme alla scuola secondaria superiore significherebbe provvedere in via transitoria e non permanente al reclutamento di tutti gli insegnanti; e con ciò si uscirebbe, a mio avviso, dal seminato.

Io sono d'accordo con il collega Romano che sarebbe augurabile disporre di tanti posti di ruolo quanti sono i posti di fatto, ma non si devono sottovalutare certe difficoltà: la cosa implica evidentemente una maggiore spesa e il Tesoro acconsente agli aumenti dei posti di ruolo via via che ci sono disponibilità.

Il collega Romano dice che si determinerà una vacanza di incaricati nella scuola secondaria superiore; direi, però, se ho osservato bene le statistiche, che il numero degli studenti delle facoltà che avviano all'insegnamento non è diminuito, ma proprio in questi ultimi anni è aumentato. Se c'è una constatazione dolorosa da fare è che coloro che si avviano all'insegnamento sono prevalentemente donne; sembra che ormai la scuola debba diventare feudo esclusivo delle donne, ed io sono convinto che questo non giovi alla scuola. Non sono contro le donne, non voglio svalutare il loro contributo, ma ritengo che anche l'uomo abbia una sua funzione educativa, che non sempre nè in tutto può essere esplicata dalla donna.

**C A S S A N O .** In Russia anche la professione medica è prevalentemente esercitata dalla donna.

**D O N A T I .** Vorrei dire dunque che la preoccupazione del senatore Romano mi pare esagerata, perchè oggi, nell'anno 1965, mi rendo conto che sono parecchi anche gli ingegneri che aspirano alla scuola, che non è poi la Cenerentola degli impieghi; direi anzi che per molti aspetti essa oggi offre possibilità che sono largamente apprezzate, tanto più che la scuola, fra l'altro, consente agli ingegneri anche l'esercizio della libera professione; ed è noto che aggiunge-

re uno stipendio fisso e sicuro, in fondo non disprezzabile, ai vantaggi della libera professione, non è cosa da trascurarsi.

Vorrei dire ancora: la scuola secondaria superiore, certamente, in base a questa legge, perderà qualcuno degli incaricati che vi insegnano, ma a me pare che nella sostanza abbiamo fino ad oggi avuto incaricati nella scuola superiore che non sempre sono all'altezza della situazione. Conservando questo personale che oggi, per una particolare situazione, insegna nella scuola superiore, noi non guadagneremmo poi moltissimo: chi ha veramente una solida preparazione affronterà i concorsi; siccome coloro che attendono questa leggina di concorsi non vogliono saperne, credo che la scuola superiore non perderà molto.

Perciò io credo che possiamo, con animo tranquillo, esaminare questo disegno di legge e giungere alla sua approvazione. Sì, ci sono delle sperequazioni, certe cattedre non sono disponibili: evidentemente possiamo sistemare soltanto quelli per i quali abbiamo posti disponibili. A meno che non si arrivi all'assurdo di dire che se ci occorrono 200.00 professori dobbiamo immetterne in ruolo 400.000 perchè sono in 400.000 a fare domanda. A me pare che non sia questo il criterio che dobbiamo seguire, cioè che debbano essere le esigenze della scuola e non le pressioni esterne a determinare il numero dei posti.

Per quanto riguarda le previsioni del senatore Romano, ho i miei dubbi. I famosi calcoli della Svimez erano calcoli estremamente ipotetici: via via che avanziamo, le cifre si dimostrano piuttosto lontane dalla realtà.

**G R A N A T A .** In difetto o in eccesso?

**D O N A T I .** Forse in eccesso, largamente in eccesso. Pensate, per quanto riguarda l'assorbimento dei laureati nell'industria, che sono due anni ormai che l'industria non ne assorbe più. E abbiamo laureati a spasso, alla disperata ricerca di un posto. Quindi io, prima di richiamarmi a quei dati, come se fossero assolutamente certi, andrei con i piedi di piombo.

Accontentiamoci di procedere col senso del limite che le nostre possibilità attuali c'impongono e intanto diamo il via a una trentina di migliaia di giovani insegnanti che possono utilmente entrare nei ruoli della scuola media.

**S P I G A R O L I .** Desidero prendere la parola per ribadire il concetto che ho espresso in occasione della discussione del disegno di legge n. 645 in sede referente: e precisamente che dal punto di vista della sistemazione del personale insegnante, anche il provvedimento « globale » auspicato dai colleghi di parte comunista non avrebbe assolutamente cambiato la situazione. E questo dico affinché non rimanga nessuna idea confusa in merito, soprattutto all'esterno, nell'ambito della categoria interessata; anzi ritengo che con un provvedimento di tal genere avremmo creato una situazione tale per cui diversi colleghi che potrebbero entrare in ruolo anche nella scuola media inferiore e quindi già iniziare la carriera, molto probabilmente non avrebbero potuto avere con la stessa rapidità questo beneficio. Questa affermazione è chiaramente dimostrata dal fatto che gli attuali insegnanti non di ruolo non avrebbero potuto accedere alla maggior parte delle cattedre della scuola secondaria superiore, anche se attualmente insegnano in detta scuola, e nell'eventualità più favorevole (e cioè se in possesso della relativa abilitazione) avrebbero potuto soltanto accedere alle cattedre della scuola media inferiore, ma con un certo ritardo, dovuto ad imprescindibili esigenze di carattere organizzativo (le vicende della legge numero 831 sono molto eloquenti in proposito) rispetto ai tempi previsti per il disegno di legge n. 645, che può attuarsi con un sistema più agile per la formazione delle graduatorie. Quindi, quel depauperamento, quel dissanguamento di insegnanti, a danno delle scuole secondarie superiori, di cui si è parlato, sarebbe avvenuto ugualmente, perchè stando così le cose, essendo molte cattedre di scuola secondaria superiore non in organico, e una parte di esse non potendo neppure diventarlo dopo la revisione degli organici che si sta attuando, l'unica possibilità di

entrare in ruolo per molti colleghi non di ruolo che insegnano nella scuola superiore sarebbe stata quella offerta dalla scuola media inferiore; quindi il travaso sarebbe avvenuto ugualmente, perchè quasi tutti gli insegnanti interessati avrebbero abbandonato l'insegnamento come incaricati nella scuola superiore per adire all'insegnamento nella scuola media inferiore come professori di ruolo.

Questa è la realtà che abbiamo di fronte e che non sarebbe stata assolutamente modificata da un provvedimento globale. I colleghi che attualmente insegnano, come incaricati, nella scuola secondaria superiore, sarebbero ugualmente affluiti nella scuola media inferiore, tranne una piccola aliquota, quella in possesso del titolo di abilitazione per quelle cattedre cui ha accennato il senatore Romano (materie giuridiche, viticoltura, eccetera), dato il limitatissimo numero di tali cattedre attualmente disponibili.

Questa è una realtà inoppugnabile, che viene, appunto, convalidata dalla situazione delle graduatorie della legge n. 831. Quando, ad esempio, vediamo che la graduatoria della legge n. 831 relativa alla cattedra di italiano e storia comprende circa 2.000 insegnanti che ancora devono essere sistemati, si comprende molto bene che molti abilitati per tali materie dovranno attendere un certo numero di anni prima di ottenere la predetta cattedra; ad essi, pertanto, se vogliono entrare in ruolo, non rimane che la via della scuola media inferiore, se sono in possesso della richiesta abilitazione.

Nessun danno, dunque, di quelli paventati dal senatore Romano, si verificherà in virtù di questo disegno di legge, diciamo così, parziale, perchè, senza dubbio, non si sarebbe verificata una situazione sostanzialmente diversa qualora si fosse approvato subito un provvedimento di carattere generale. Infatti, non è che col disegno di legge n. 974 non immettiamo nei ruoli della scuola secondaria superiore coloro che hanno i titoli per entrarvi, anche se non esistono cattedre disponibili: predisponiamo soltanto il loro ingresso, che avverrà quando saranno esaurite le graduatorie della legge n. 831; e

queste graduatorie saranno esaurite fra tre, quattro, dieci anni. Così, con il disegno di legge in esame non pregiudichiamo nulla, anzi acceleriamo la normalizzazione della situazione della scuola media inferiore.

**S C A R P I N O** . La Commissione di indagine ha fornito all'uopo indicazioni in merito a quelle graduatorie.

**S P I G A R O L I** . Si tratta di insegnanti che hanno l'idoneità e l'abilitazione con 7/10. Non possiamo pretendere che coloro che hanno riportato un punteggio di sei decimi entrino in ruolo prima di quelli che hanno conseguito i sette decimi.

**M O R A B I T O** . Io vorrei fare un po' di storia di questo disegno di legge. Si è detto che per sfuggire alla pressione dei giusti emendamenti, proposti pure dall'opposizione, condivisi da noi, si è ricorso anche al nuovo disegno di legge n. 974 dello stesso senatore Bellisario. Proprio ora il senatore Spigaroli parlava di esaurimento delle graduatorie della legge n. 831 fra tre, quattro, cinque, dieci anni. Quindi, in definitiva, noi approviamo questo disegno di legge non con la prospettiva di approvare immediatamente l'altro. Io francamente sono preoccupato di questo, anche se riconosco l'esigenza di approvare questo disegno di legge con una certa sollecitudine, perchè quei trentamila abilitati all'insegnamento nella scuola media di primo grado possano avere immediata sistemazione. Non vorrei però pensare che questa pressione possa avere anche il significato di una specie di garbato ricatto, nel senso cioè che, una volta approvato questo, l'altro disegno di legge venga insabbiato.

Noi abbiamo una responsabilità anche come sindacalisti, quando facciamo le leggi, perchè la qualità di sindacalista si conserva sempre. Il sindacalista, anche quando diventa legislatore, deve preoccuparsi di conservare la qualità di sindacalista. Io ho ascoltato la discussione ed ho sentito le dichiarazioni del Sottosegretario, durante la discussione in sede referente, dalle quali si rilevava però una decisa disposizione del Governo ad approvare con una certa sollecitudine anche l'altro disegno di legge.

È con questa speranza che io mi dispongo a votare favorevolmente il disegno di legge. E questo volevo dichiarare per mettermi in pace e con la coscienza di legislatore e con la coscienza di sindacalista.

**M O N E T I** . Io avrei pochissime cose da dire, signor Presidente, perchè non intendo ripetere quanto hanno già detto i senatori Donati e Spigaroli; ma desidero anzitutto sottolineare che c'è un certo ordine logico nel fatto che noi approviamo questo disegno di legge. Proprio richiamandomi alle preoccupazioni del senatore Romano, io vorrei molto amichevolmente fargli notare che è logico che noi oggi prendiamo un provvedimento di immissione in ruolo degli abilitati nella scuola media inferiore, dopo avere approvato la legge istitutiva della scuola media; per cui noi abbiamo ormai davanti ai nostri occhi una situazione abbastanza chiara, che si dovrà consolidare sempre più per quanto riguarda le esigenze del personale, come numero e come qualità. Noi non possiamo invece adesso legiferare sul personale di una scuola che è in via di trasformazione ed è suscettibile di quella riforma prevista dalla stessa Commissione di indagine. Io capisco che quello che sto dicendo può essere non bene interpretato: il senatore Morabito ha accennato proprio ora alle preoccupazioni riguardanti il disegno di legge n. 974. Io ho il dovere di ricordare che cosa è accaduto quando abbiamo approvato la legge istitutiva della scuola media, i profondi malumori e i disagi che si sono creati nell'ambiente del personale. Quindi è evidente che la situazione del personale non è scindibile dalla sistemazione del corso degli studi in un determinato ordine di scuole, e che ci dovrà essere un collegamento per quanto riguarda le riforme della scuola media superiore di secondo grado e le questioni del personale, altrimenti si correrebbe il rischio di fare una riforma e successivamente di dover riprendere in considerazione il problema del personale.

Ora, siccome i rapporti della Commissione d'indagine non dimostrano che queste riforme possano portare a questo grosso sconvolgimento sul piano del personale, io

ritengo di poter fugare anche le perplessità del senatore Morabito.

Per questo io ritengo, contrariamente a quello che ha detto il senatore Romano, che approvando il presente disegno di legge noi procediamo in maniera organica e conforme alle esigenze della scuola.

**B O S C O .** Vorrei porre una questione di carattere generale circa il significato dell'articolo 1, quale è stato elaborato nel corso dell'esame in sede referente. La questione di carattere generale è questa: l'abilitazione deve essere stata conseguita prima del servizio prestato?

**D O N A T I .** Anche dopo.

**B O S C O .** Il che significa che se un insegnante ha prestato servizio nel 1961-62 e ha conseguito l'abilitazione nel 1964 può ugualmente ottenere l'assunzione: questo deve risultare chiaro dal testo che sarà votato. Bisognerebbe poi formulare l'articolo in modo che risultasse chiaro che si tratta di una disposizione valida *una tantum*. Così com'è formulato attualmente, si potrebbe intendere che anche se l'abilitazione si consegnerà nel 1980 e l'insegnamento sia stato svolto nel 1961-62, l'insegnante avrà diritto all'immissione nei ruoli.

**B E L L I S A R I O .** Desidero associarmi a tutte le osservazioni fatte dai colleghi Donati, Spigaroli e Moneti. Ma vorrei aggiungere un rilievo, che credo debba essere obiettivamente preso in considerazione dai colleghi dell'opposizione comunista, e che in parte risolve anche le preoccupazioni manifestate dal collega Morabito.

I motivi per i quali abbiamo deciso di escludere da questo provvedimento tutti gli abilitati per le cattedre per le quali non sono state esaurite le graduatorie fatte ai sensi della legge n. 831, nonchè per tutte le altre cattedre delle scuole secondarie superiori, sono, come è stato ripetuto ormai tante volte, motivi di capienza e di numero. Noi abbiamo inteso fare una discriminazione non di carattere qualitativo, ma semmai di carattere quantitativo. Ci si torna ad

obiettare che stiamo facendo un provvedimento non organico; ma ciò accade non perchè non vi sia la volontà da parte nostra di emanare un provvedimento organico, ma perchè la situazione in questo momento non lo consente.

Non è detto che per giungere a provvedimenti definitivi non si debba, per circostanze che emergono dalla realtà, non assumere anche provvedimenti di carattere transitorio. Quindi, ferme restando le nostre intenzioni di accedere in senso definitivo anche ai suggerimenti che sono venuti dalla Commissione d'indagine e che sono largamente condivisi da tutti, noi non possiamo in questo momento chiudere gli occhi di fronte alla realtà, e riteniamo che per giungere a quei provvedimenti sia necessario in questo momento assumere anche iniziative di carattere transitorio.

Di fronte a noi si presentano due situazioni diverse. Una è la situazione della scuola media, l'altra è la situazione delle altre scuole. In particolare, per alcuni tipi di scuola secondaria superiore la situazione è di sovrabbondanza di personale e di scarsità di cattedre; una situazione, dunque, addirittura rovesciata nei confronti di quella della scuola media. Nella scuola media noi sappiamo che a tutt'oggi esistono circa 43.000 cattedre in organico e abbiamo a disposizione, per calcoli sia pure approssimativi, 34-35 mila abilitati. Questa situazione non si ripete negli altri tipi di scuole; anzi, anche se si mettessero in organico tutte le cattedre effettivamente esistenti (questa immissione in organico potrebbe portare a una diversificazione nella situazione di alcuni tipi di scuola, specialmente degli istituti tecnici, ma non cambierebbe nulla, ad esempio, per quanto riguarda le scuole dell'ordine classico) superando le difficoltà del Ministero del tesoro, la situazione non si modificherebbe in misura tale da poterci spingere ad usare, anche per queste scuole, gli stessi criteri di immissione nei ruoli che abbiamo previsto per la scuola media.

Bisognava, quindi, inevitabilmente, usare due criteri diversi. Un criterio è quello che noi abbiamo previsto nel disegno di legge in esame, per il quale non soltanto abbiamo

la sicurezza dell'ingresso nei ruoli di tutti gli abilitati, poichè il numero dei posti in organico è superiore al numero degli aspiranti, non soltanto abbiamo potuto permetterci di escogitare un sistema di graduatoria a carattere provinciale che assolutamente non potrebbe prevedersi per gli altri tipi di cattedra, ma abbiamo potuto prevedere una graduatoria senza esaurimento. Per le altre scuole invece si è dovuto prevedere un tipo diverso di immissione, perchè sappiamo benissimo che per alcune cattedre (anche mantenendo la percentuale del 50 per cento, come si propone nel disegno di legge n. 974) gli ultimi abilitati inclusi nelle graduatorie entreranno nei ruoli nel 1975, forse anche nel 1980. Questa è la realtà! Vogliamo chiudere gli occhi di fronte a questa realtà?

Io credo e spero che anche i nostri colleghi dell'altro ramo del Parlamento, quando esamineranno il nostro disegno di legge, nella loro responsabilità, perverranno all'accettazione del criterio di distinzione da noi previsto.

Detto questo, desidero aggiungere, anche a sollievo delle preoccupazioni espresse testè dal collega Morabito, che non abbiamo nessuna intenzione di rimandare l'approvazione dell'altro disegno di legge. Anche il sottosegretario onorevole Magrì ha chiaramente espresso la volontà di procedere rapidamente anche all'esame di quel provvedimento. Quindi, non c'è nessuna manovra dilatoria. Avendo ben precisato i diversi criteri da usare per l'immissione nei ruoli di tutto quest'altro personale abilitato, è chiaro che lo stesso interesse da noi dimostrato nel portare avanti questo disegno di legge lo avremo nel portare avanti anche il disegno di legge n. 974.

D'altra parte tutti voi sapete che è stata costituita una Sottocommissione. Sapete anche che sia da parte nostra che da parte del Sottosegretario si è stati puntuali nel presentarci alle riunioni della Sottocommissione, e che, per motivi non attribuibili alla volontà di nessuno, purtroppo, fino ad oggi, non si è potuto procedere nello svolgimento dei lavori. Io credo che questa volontà di procedere con rapidità anche all'esame del

disegno di legge n. 974, che ci trova tutti concordi, possa essere fatta conoscere ai colleghi della Camera, in modo da sollecitare l'iter del disegno di legge n. 645.

Penso perciò che si possa veramente procedere con tranquillità ad approvare questo disegno di legge, essendo profondamente convinti, nella nostra coscienza e nella nostra responsabilità di legislatori, che apportiamo, con l'approvazione di questo disegno di legge, un reale beneficio non tanto agli insegnanti quanto alla scuola, poichè il motivo ispiratore di questo disegno di legge, come anche del disegno di legge numero 974, è quello di rendere sì un servizio ai nostri colleghi insegnanti, ma essenzialmente di rendere un servizio alla scuola, che ha bisogno di riorganizzare il proprio lavoro, di avere continuità didattica e disponibilità di personale qualificato.

**G R A N A T A .** Mi perdoni, signor Presidente, se ho chiesto di parlare solo all'ultimo momento, ma non avevo intenzione di intervenire in sede di discussione generale, anche perchè le ragioni del nostro dissenso sono state chiaramente illustrate dal senatore Romano; ma il tenore dei discorsi dei colleghi della maggioranza mi ha indotto a chiedere la parola, per un intervento che prometto brevissimo, allo scopo di approfondire alcuni aspetti della questione, la quale assume una sua significazione che trascende il carattere tecnico e provvisorio che si vuol dare a questo disegno di legge, e attinge a un valore politico, anzi, se mi permettete di usare un'espressione più impegnativa, addirittura ideologico. Sì, perchè dalle dichiarazioni che abbiamo ascoltate da parte dei colleghi della maggioranza, e particolarmente da parte dei senatori Spigaroli e Bellisario, emerge il contrasto di fondo che divide le nostre posizioni.

Il senatore Bellisario ha chiaramente dichiarato che noi dobbiamo operare in relazione alla situazione quale è...

**B E L L I S A R I O .** « Anche », ho detto

**G R A N A T A .** ... alla situazione quale è, e accettando questa situazione dobbiamo

agire in conseguenza di essa. Noi invece (ed ecco il dissenso ideologico) vogliamo agire per cambiare la realtà, non per subirla; ed è su questo che non possiamo raggiungere l'accordo. Vorrei dire che da parte vostra, colleghi della maggioranza democristiana, anche nei chiarimenti sulle ragioni che vi inducono ad approvare questo disegno di legge, si rivela una posizione che noi non possiamo condividere: adeguare l'iniziativa legislativa di volta in volta alla realtà quale è. Noi invece intendiamo (e queste sono le ragioni per cui presentiamo i nostri emendamenti) favorire lo sviluppo della realtà futura e predisporre — perchè questa è la nostra funzione di legislatori — gli strumenti necessari per adeguare razionalmente, via via, allo sviluppo di questa realtà e alle esigenze che essa andrà man mano rivelando, i necessari provvedimenti. E che voi subordinate a questa vostra impostazione ideologica anche la vostra funzione di legislatori, lo dimostra il modo in cui voi, onorevoli colleghi, operate ed il modo in cui giustificate questo disegno di legge: ci troviamo di fronte a uno stato di necessità provocato da circostanze non del tutto prevedibili, e allora dobbiamo provvedere, costretti dalla urgenza. Di qui il carattere provvisorio, parziale, settoriale, giustificato sempre sotto il profilo dell'urgenza, dei provvedimenti che, di volta in volta, il Governo ha sottoposto alla nostra approvazione, operando (il senatore Morabito ha usato una parola dura che ha poi attenuato con il suo garbo consueto) diciamo pure un ricatto politico, col ricordarci l'interesse dei 34.000 abilitati che attendono con ansia giustificata l'approvazione di questo disegno di legge. Non voglio rilevare la sottile sfumatura di malizia che c'è nel sottolineare codesta attesa, quasi che la nostra opposizione potesse apparire strumentale o addirittura incomprensibile a questi insegnanti abilitati, che infatti sono venuti già in delegazione, numerosi, a sollecitare anche la nostra rapida approvazione di questo disegno di legge. Ma noi, opponendoci all'impostazione che avete data, vogliamo qui ribadire la validità della nostra opposizione politica al provvedimento, così come l'abbiamo spiegato alle delegazioni che sono venute da noi.

S P I G A R O L I . E sono rimaste convinte?

G R A N A T A . Sì, e nella maniera più larga. Noi non vogliamo che si proceda più con il metodo e nel sistema che voi avete instaurato, signori della maggioranza, da venti anni a questa parte.

B O S C O . Prima come era?

G R A N A T A . Prima era certamente peggio; ma con l'avvento del regime democratico avrebbe potuto essere di gran lunga meglio se, anzichè procedere in codesta maniera, aveste dato un'impostazione organica alla riforma della scuola. Ora ci si viene a dire: ma abbiamo bisogno di collocare questi insegnanti, e dobbiamo farlo con urgenza. Siamo alle solite. Perché solo adesso riconoscete questa urgenza?

Non ho voluto fare un intervento di carattere polemico, ma ho voluto rimettere le cose a posto, visto che avete cercato, con molta abilità, di cambiare le carte in tavola. Per noi questo punto è molto importante e, direi, fondamentale. Le tesi da voi esposte, circa la necessità di approvare rapidamente questo disegno di legge, implicitamente comportano un rinvio di quei provvedimenti di riforma a cui faceva riferimento il senatore Romano in relazione ai suggerimenti della Commissione d'indagine. Questa è la verità: ancora una volta voi rivelate l'intenzione politica di tamponare di volta in volta le falle che si vanno manifestando nella scuola; e il senatore Spigaroli — me lo consenta — con molta ingenuità, ha rivelato questo proposito quando è venuto a dirci che è vero che è stato presentato il disegno di legge n. 974, però dobbiamo aspettare prima l'esaurimento delle graduatorie della legge n. 831, e perchè queste si esauriscano, restando le cose come stanno, dovranno passare ancora tre, quattro o addirittura dieci anni.

S P I G A R O L I . « Restando » lo mette lei.

G R A N A T A . Ma è implicito, perchè se le cose cambieranno, le graduatorie po-

tranno essere esaurite nel giro di sei mesi. Ma se voi ritenete che la situazione attuale non possa subire grandi cambiamenti, ciò dimostra che è vostra intenzione non procedere sul terreno della riforma di struttura della scuola. Le ragioni per le quali abbiamo presentato i nostri emendamenti di scendono da una posizione opposta alla vostra. Quando noi chiediamo di reperire rapidamente tutte le cattedre già vi diamo una prospettiva. Dice il senatore Bellisario: ma noi dobbiamo attendere la riforma della scuola superiore...

**BELLISARIO.** Io ho detto che se anche lei reperisce tutte le cattedre, la situazione non cambia.

**SPIGAROLI.** Con la nuova situazione delle cattedre di italiano e storia degli istituti tecnici, noi abbiamo a disposizione 700 cattedre in più. Nella graduatoria di italiano e storia per gli istituti tecnici vi sono 2.637 colleghi, e ancora debbono essere nominati.

**GRANATA.** Per gli attuali istituti tecnici, senatore Spigaroli.

**SPIGAROLI.** Perché, ne saranno istituiti altri?!

**GRANATA.** Certo! Anzi, mi permetto d'informarla che noi abbiamo già presentato un disegno di legge sulla scuola tecnica professionale, che ove venisse preso in esame dalle Commissioni competenti e rapidamente approvato, consentirebbe il rapido esaurimento di quella graduatoria di cui lei parla. Ecco ancora una volta il contrasto tra le nostre due posizioni. D'altra parte, sia pure prescindendo da questa valutazione di carattere politico-ideologico, e scendendo sul terreno puramente tecnico della legge, io non vedo la ragione per cui si debba attendere la sistemazione — diciamo così, se vi dà fastidio la parola « riforma » — della scuola secondaria superiore, per procedere, in conformità di quanto s'è fatto per la scuola dell'obbligo, all'inserimento degli insegnanti abilitati. Perché ci sono, di fatto, nella scuo-

la superiore, tanti insegnanti di ruolo i quali, con la nuova sistemazione di tale tipo di scuola, dovranno trovare una adeguata collocazione. Il problema, nei termini tecnici, subirebbe soltanto una lieve variazione quantitativa; il problema della nuova collocazione degli insegnanti di ruolo nella scuola secondaria superiore, ove essa, come noi auspichiamo, dovesse presto subire una riforma, rimarrebbe aperto lo stesso. E allora le vostre preoccupazioni in questo senso dovrebbero cadere. Le ragioni sono ben altre, onorevoli colleghi, e trovano riscontro nelle dichiarazioni dell'onorevole Sottosegretario, il quale ci ha parlato di difficoltà del Tesoro, eccetera eccetera; difficoltà quindi, che scaturiscono da uno scarso impegno a ribadire il principio della priorità della scuola sulle altre esigenze del nostro ordinamento sociale.

**DONATI.** Lasciamo tutto, allora, e occupiamoci solo della scuola.

**GRANATA.** Noi siamo qui appunto per difendere la scuola e operare tutte quelle trasformazioni che sono necessarie in rapporto alle esigenze di progresso della società civile. L'onorevole Sottosegretario, però in una delle precedenti sedute, ebbe a dirci che comunque il Ministero non faceva obiezioni di fondo al disegno di legge n. 974. Allora, onorevoli colleghi, bisogna che vi mettiate d'accordo tra di voi, prima di procedere all'esame dei singoli articoli, perché qui sono emerse posizioni e interpretazioni diverse circa le ragioni per cui avete presentato il progetto n. 974. Se dovessi essere estremamente sincero, direi che dalle vostre dichiarazioni appare quasi chiaramente la vostra intenzione di conferire a quel disegno di legge un carattere strumentale e dilatorio. E le stesse dichiarazioni dei senatori Spigaroli e Bellisario non hanno raggiunto lo scopo di attenuare questa impressione.

Bisogna dunque che vi mettiate d'accordo e ci diciate chiaramente che intenzione avete. Abbiamo costituito una Sottocommissione, la quale dovrà operare rapidamente; ma dovrà essa attendere, per procedere, che si riformi la scuola secondaria superiore?

BELLISARIO. No.

GRANATA. Però dai vostri discorsi emerge questa esigenza. Se no, per quali ragioni avete frapposto tante difficoltà, avete quasi messo le mani avanti, vi siete decisamente opposti alle nostre proposte di emendamenti?

SPIGAROLI. Per ragioni tecniche, organizzative.

GRANATA. Solo ragioni tecniche, o anche ragioni politiche? Se sono di ordine tecnico, possono essere superate; se sono di ordine politico, proprio esse costituiscono un muro che divide le nostre due posizioni e per questo ribadiamo i motivi della nostra opposizione al disegno di legge in esame. Noi siamo favorevolissimi a consentire la sistemazione definitiva degli abilitati nella scuola media, però non vogliamo che ancora una volta si proceda con tamponamenti parziali, rinviando quei provvedimenti di riforma che il Ministro della pubblica istruzione avrebbe già dovuto presentare al Parlamento. In un certo senso, la nostra opposizione vuole essere stimolo — e perciò diventa strumento di collaborazione — al Governo, e per esso al Ministro della pubblica istruzione, perchè si possa ritornare su questi argomenti, abbandonando definitivamente quella espressione a voi così cara « stato di necessità e provvedimento di urgenza », e adottando finalmente quei provvedimenti organici che la scuola e il Paese attendono da tanto tempo.

BALDINI, *relatore*. Signor Presidente, la conclusione della discussione di questo disegno di legge effettivamente ci induce ad alcune considerazioni, che scaturiscono anche dalle affermazioni fatte ora dal collega Granata, quando egli ha detto che esistono divergenze di fondo di natura politico-ideologica. Che ci siano delle divergenze politico-ideologiche è naturale, perchè esistono qui delle posizioni politiche molto chiare e precise; non mi pare però che si possa parlare di contrasto di fondo in una discussione che riguarda piuttosto la proce-

dura, la metodologia. Dopo avere ascoltato le dichiarazioni del collega Granata, infatti, si potrebbe quasi pensare che siamo di fronte a due schieramenti: l'uno legato ad una posizione di immobilismo e di staticità; l'altro, invece, su posizioni di dinamismo.

Per quanto concerne il disegno di legge in esame, si dice che esso è un provvedimento transitorio; però avrete notato bene che noi creiamo una premessa per quella che domani dovrà essere la nuova procedura di assunzione dei professori nella scuola media e negli altri istituti.

Circa il disegno di legge n. 974, debbo rilevare che nell'ultima seduta avevamo pregato l'onorevole Sottosegretario di chiedere ai vari provveditorati il numero delle cattedre, per poter procedere con dati precisi; e l'onorevole Sottosegretario ci ha riferito, pochi giorni fa, che qualche provveditorato aveva risposto, qualche altro no. È stato questo il motivo per cui i due disegni di legge non hanno potuto essere esaminati congiuntamente, a parte il fatto che questo provvedimento prevede le graduatorie provinciali, mentre il disegno di legge n. 974 è su una linea diversa.

Da pochi anni abbiamo approvata la legge sulla scuola dell'obbligo; abbiamo poi adottato altri provvedimenti, come quello relativo all'immissione nella scuola media dei maestri abilitati, di ruolo nella scuola elementare, per far fronte alla mancanza di personale insegnante, e oggi siamo arrivati a questo disegno di legge per un'esigenza, direi, di vita della scuola media stessa.

Dirò di più: oggi l'obbligo di frequenza alla scuola media non è ancora rispettato in tutti i comuni; ma quando arriveremo alla frequenza totale dei ragazzi, naturalmente sentiremo tutto il peso di questa scuola.

Il presente disegno di legge per me rappresenta un elemento nuovo, qualcosa che impegnerà per un ulteriore lavoro la Commissione e lo stesso Ministero. S'intende che, di fronte ad un fatto di questo genere, si apre una pagina nuova per la vita della scuola e bisognerà vedere, poi, tutto il valore, o meglio l'impegno didattico-pedagogico degli insegnanti, che attraverso questo disegno di legge verranno immessi nella scuola stessa.

Tale preoccupazione è stata avvertita, tanto che i senatori Donati e Zaccari hanno proposto dei corsi di aggiornamento a tale scopo. Si tratta di problemi che bisogna tenere presenti, perché le istituzioni vivono e possono andare avanti a seconda della capacità, della coscienza e della preparazione degli uomini. Comunque, io penso che la Commissione possa tranquillamente approvare questo provvedimento, che secondo me è valido, con l'augurio che gli insegnanti, che potranno entrare in ruolo, lo accolgano con impegno e con coscienza per il bene della scuola e, quindi, nell'interesse dell'educazione dei giovani.

M A G R I', *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Onorevoli senatori, i toni polemi che sono inevitabili in una discussione di questo genere non mi fanno trascurare il dovere di dare atto all'opposizione che, malgrado tutto, essa si è resa conto della insostenibilità della tesi che voleva strettamente congiungere la materia del disegno di legge n. 974 a quella del disegno di legge numero 645.

Qui non si tratta di questioni ideologiche, onorevoli senatori. Noi stiamo modificando, con una rapidità e una vastità che non hanno veramente riscontro alcuno nella storia del nostro Paese, le condizioni della scuola, determinandone l'espansione, predisponendone una organizzazione sempre più moderna. Per fare questo, ovviamente, occorre del tempo e non sarebbe davvero giustificato non adottare provvedimenti utili, di facile e vasta applicazione, per l'impegno di rinviare tutto alla realizzazione del tutto.

Non ho detto, altresì, che non si debba puntare verso la piena corrispondenza della situazione di fatto delle cattedre con il riconoscimento di diritto e, quindi, con il relativo ampliamento degli organici. Noi puntiamo verso questo obiettivo: esso è stato felicemente raggiunto con la legge n. 1859 del 1962 e ci auguriamo che possa essere raggiunto anche per l'ordine superiore. In attesa che disposizioni legislative vengano elaborate in questo senso, continuiamo a seguire con molta intensità e molto impegno le conversazioni e le trattative col Tesoro, attraverso

so le quali via via questi organici si vengono adeguando alla realtà.

Siamo arrivati in porto, per esempio, — e credo di averlo già detto — con l'adeguamento degli organici degli istituti tecnici commerciali e per geometri, e questo comporterà la creazione di migliaia di nuovi posti in organico. Abbiamo già proposto l'aggiornamento degli organici degli Istituti tecnici agrari e nautici; stiamo lavorando per gli Istituti tecnici femminili e lavoreremo per gli Istituti tecnici industriali: dico lavoreremo perché questo è il settore, come voi sapete, più complesso. E qui non è questione soltanto di trattative con il Tesoro, ma è anche un problema per i nostri uffici, che lavorano molto intensamente; ma le possibilità umane hanno anche un limite. Ora voi capite che la creazione degli organici degli istituti industriali, che hanno — mi pare — 28 specializzazioni, comporta proprio delle difficoltà tecniche, che si traducono poi in un lavoro di mesi e qualche volta anche di qualche anno. Quindi lungi da me il pensiero che gli organici della scuola non debbano essere aggiornati e adeguati. Ma si deve dare atto al Tesoro della larga comprensione che ha dimostrato, nel quadro del programma governativo, per la priorità dei problemi scolastici; credo che questo debba essere riconosciuto da qualunque cittadino italiano: più volte, in Aula e in Commissione, abbiamo sottolineato il fatto che il bilancio della pubblica istruzione è passato da uno degli ultimi posti al primo posto assoluto, e che nello spazio di dieci anni questo bilancio si è moltiplicato e si prevede, nel piano relativo allo sviluppo dell'economia nazionale, per il prossimo quinquennio, un ulteriore passo avanti per quanto concerne la scuola.

Quindi noi non possiamo non dare atto al Governo di questo sforzo per dare concreta realtà alla riforma della scuola. Io non voglio fare una facile polemica, ma mi sia consentito dire, a chi vorrebbe mettere quasi in stato di accusa il Tesoro e il Governo perché — afferma — si è fatto poco o niente per la scuola, che anche nei paesi che si chiamano progressisti e vengono sostenuti da certe parti politiche, per decenni si sono dovute fare delle scelte, ufficialmente dichiarate

rate dai dirigenti di quei Paesi. Le stesse esigenze valgono anche per il nostro Paese.

GRANATA. Nei paesi ai quali lei ha fatto riferimento, la scelta, comunque, è andata sempre a vantaggio della scuola e dell'istruzione pubblica.

MAGRÌ, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Io sto dicendo che quando si devono fronteggiare molte necessità bisogna dare ad ognuna di esse la sua parte, ma che dobbiamo andare orgogliosi della posizione raggiunta dal nostro Paese nel settore dell'istruzione. Ebbi a dichiarare una volta che quando il bilancio dell'istruzione avrebbe raggiunto il primo posto nel bilancio generale dello Stato, si sarebbe dovuta indire una festa nazionale: ebbene, oggi bisogna dare atto che tale traguardo, impensabile in altri tempi, è stato raggiunto.

Nè capisco perchè si debbano sollevare questioni di carattere ideologico. Il disegno di legge n. 974 presenta difficoltà di ordine tecnico, ma non è vero che noi non vogliamo affrontarlo. Lo affronteremo, e in quanto dette difficoltà siano superabili le supereremo (e se fra qualche giorno si avranno i nuovi organici degli istituti tecnici commerciali e per geometri il compito sarà indubbiamente facilitato). Ciò, però, non può giustificare il ritardo per un disegno di legge così semplice e insieme così importante, di così vasta applicazione come quello oggi sottoposto al nostro esame, che consentirà di dare stabilità nei ruoli ad oltre 30 mila insegnanti. La stessa legge 28 luglio 1961, n. 831, pur così complessa e macchinosa, non ha raggiunto un pari risultato, giacchè ha consentito l'immissione nei ruoli di circa 20 mila insegnanti.

BOSCO. Se la bontà di un provvedimento dovesse giudicarsi soltanto con un criterio quantitativo, basterebbe allora approvare una legge in base alla quale a tutti gli insegnanti abilitati fosse consentito il passaggio nei ruoli. In tal modo avremmo più di 50 mila insegnanti immessi nei ruoli. Io considero molto importante la legge n. 831 ed ispirata a criteri più rigorosi del provvedimento in esame.

MAGRÌ, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Non ho pensato neppure lontanamente di svalutare la legge n. 831, ma ho voluto fare soltanto un confronto di carattere quantitativo. D'altra parte certe situazioni si vengono evolvendo col tempo: la legge n. 831 era fondata sul criterio dell'idoneità e dei sette decimi, cioè su un maggior rigore nella scelta, anche perchè non era stata ancora approvata la legge n. 1859 del 1962, nè era stata creata la scuola media con tutti i nuovi posti che essa ha comportato.

Ad ogni modo tengo a ribadire che non ho inteso assolutamente fare una comparazione di ordine qualitativo, ma soltanto un raffronto di carattere quantitativo. Il provvedimento in esame, con la nuova situazione venutasi a determinare, dà la possibilità di immettere nei ruoli circa 30 mila insegnanti, ed il disegno di legge n. 974, una volta elaborato, permetterà di fare un ulteriore passo in tal senso, il che ritengo sia auspicabile da tutti indistintamente, in quanto consentirà di dare maggiore stabilità al personale della scuola. Ecco perchè raccomando alla Commissione l'approvazione del disegno di legge, augurandomi sinceramente che quanto è stato preannunciato in qualche modo dal senatore Romano non abbia a verificarsi: che cioè il provvedimento non abbia a trovare, nel suo ulteriore iter, ostacoli tali da ritardarne l'attuazione.

Debbo aggiungere che proprio in questi giorni saranno pubblicati i decreti con cui verranno attuati altri due articoli della legge n. 831 — gli articoli 21 e 22 — che consentiranno di immettere nei ruoli altre migliaia di insegnanti. Insomma, stiamo compiendo uno sforzo veramente grandioso per dare finalmente stabilità ad una categoria così benemerita ed invertire quel rapporto tra personale di ruolo e non di ruolo, che più volte viene rinfacciato alla scuola italiana quale indice di arretratezza nella sua organizzazione.

ZACCARI. Accogliendo l'invito rivolto nella precedente seduta dal sottosegretario Magri, il senatore Donati ed io abbiamo ritenuto di poter tramutare lo emendamento che intendevamo presentare

nel seguente ordine del giorno: « La 6<sup>a</sup> Commissione del Senato, mentre approva il disegno di legge n. 645 per l'immissione degli insegnanti abilitati nei ruoli della scuola media, ritenendo necessario che tutti gli insegnanti che fruiranno dei benefici conoscano a fondo i problemi e lo spirito della scuola media, impegna il Ministero della pubblica istruzione ad organizzare corsi di aggiornamento e di orientamento della durata di almeno 10 giorni per tutti gli insegnanti assunti in ruolo, affidando direzione e insegnamento nei corsi medesimi a persone particolarmente qualificate sui problemi della scuola media ».

**PRESIDENTE.** Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame e alla votazione degli articoli, di cui do lettura nel testo elaborato nel corso del precedente esame in sede referente:

#### Art. 1.

Gli insegnanti abilitati, che abbiano prestato servizio in uno degli anni scolastici dal 1961-62 al 1964-65 negli Istituti statali o pareggiati di istruzione secondaria e gli insegnanti elementari di ruolo, abilitati all'insegnamento nelle scuole secondarie in servizio nella scuola statale, qualora in nessuno degli anni suddetti abbiano riportato qualifica inferiore a « buono », possono chiedere l'assunzione nei ruoli dei professori della scuola media secondo le norme della presente legge, limitatamente alle materie di insegnamento per le quali risultino compiute ed esaurite le graduatorie di cui all'articolo 16 della legge 28 luglio 1961, n. 831 e per le quali siano in possesso del relativo titolo di abilitazione.

Gli insegnanti di educazione fisica, che si trovino nelle condizioni di cui al precedente comma, possono chiedere l'assunzione nel ruolo di cui agli articoli 12 e 13 della legge 7 febbraio 1958, n. 88, per i posti riferibili alla scuola media.

A questo articolo è stato presentato dai senatori Romano, Granata e Scarpino un emendamento tendente a sostituire il testo in esame con il seguente:

« Ai fini della presente legge, nelle scuole secondarie sono di ruolo organico tutte le cattedre e tutti i corsi corrispondenti a cattedre di fatto esistenti e funzionanti da 3 anni ».

**ROMANO.** Mi pare inutile dilungarmi nell'illustrare il significato dell'emendamento proposto. Esso permetterebbe di instaurare un meccanismo automatico per il passaggio al ruolo organico di tutte le cattedre che abbiano funzionato per tre anni. Ciò costituirebbe la premessa per poter allargare gli organici e permettere la sistemazione di tutti gli insegnanti della scuola media inferiore.

**PRESIDENTE.** Ricordo alla Commissione che tanto il relatore quanto il rappresentante del Governo si sono dichiarati contrari all'accoglimento dell'emendamento.

Metto ai voti l'emendamento sostitutivo dell'intero articolo presentato dai senatori Romano, Granata e Scarpino.

*(Non è approvato).*

**DONATI.** Vorrei fare osservare che, così come sono formulate, le prime parole dell'articolo 1 potrebbero far sorgere qualche equivoco. Il testo, infatti, dice: « Gli insegnanti abilitati, che abbiano prestato servizio... »; si potrebbe interpretare questa dizione nel senso che l'abilitazione debba precedere il periodo di servizio; ad evitare il sorgere di qualsiasi dubbio, proporrei di aggiungere dopo le parole « che abbiano prestato » le altre « anche prima di aver conseguito l'abilitazione ».

**GRANATA.** Comprendo le preoccupazioni del senatore Donati. Tuttavia ritengo che sarebbe preferibile emendare la prima parte dell'articolo adottando la seguente formulazione: « Gli insegnanti che abbiano prestato servizio in uno degli anni scolastici dal 1961-62 al 1964-65 negli Istituti ».

tuti statali o pareggiati di istruzione secondaria e siano in possesso della richiesta abilitazione e gli insegnanti elementari...», proseguendo poi come nel testo originario.

**M A G R I ' ,** *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione.* Il testo proposto dal senatore Granata mi pare più chiaro.

**D O N A T I .** C'è ancora un dubbio da risolvere: quanto è disposto dall'articolo 1 vale anche se gli interessati hanno prestato servizio prima di aver conseguito la laurea? È bene che il testo sia chiaro in proposito, perchè ci sono anche degli studenti universitari che hanno prestato servizio prima del conseguimento della laurea.

**G R A N A T A .** Ma è sempre valida la legge generale, la quale stabilisce che il servizio reso prima del conseguimento della laurea non è valido agli effetti giuridici.

**P R E S I D E N T E .** Metto ai voti lo emendamento presentato dal senatore Donati, nel testo modificato secondo il suggerimento del senatore Granata, di cui egli stesso ha dato lettura.

*(È approvato).*

Allo stesso articolo è stato presentato dal senatore Spigaroli un emendamento tendente ad aggiungere, nel primo comma, dopo le parole « limitatamente alle materie di insegnamento », le altre: « dei ruoli dichiarati corrispondenti ai sensi dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 1964, n. 2064 ».

**S P I G A R O L I .** Si tratta di un emendamento di carattere puramente formale che permette di evitare ogni possibile equivoco. Nell'articolo in esame, infatti, è stabilito che gli insegnanti abilitati, che rispondano a certi requisiti, possano chiedere l'assunzione nei ruoli dei professori della scuola media limitatamente alle materie di insegnamento per le quali risultino compilate ed esaurite le graduatorie di cui all'articolo 16 della legge n. 831. Come ho avuto modo di rilevare nella seduta precedente, all'atto

pratico potrebbero sorgere degli equivoci. Così, ad esempio, per la matematica non vi è una esatta corrispondenza tra la graduatoria di matematica della scuola media e quella di matematica e scienze delle scuole di avviamento professionale. Per rendere il disposto il più chiaro possibile, riterrei opportuno inserire una espressione che si richiami ai ruoli dichiarati corrispondenti ai sensi dell'articolo 4 del decreto presidenziale 15 novembre 1964, n. 2064.

**M A G R I ' ,** *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione.* Si tratta di un emendamento di carattere formale, che può essere accolto.

**P R E S I D E N T E .** Metto ai voti l'emendamento aggiuntivo presentato dal senatore Spigaroli.

*(È approvato).*

**B O S C O .** Nel corso della discussione di questo disegno di legge si è fatto spesso riferimento alla legge n. 831, formulando dei giudizi che a mio avviso non sono fondati. Quando, per esempio, si parla della macchinosità della legge 28 luglio 1961, n. 831, si dice, a mio giudizio, una cosa non del tutto esatta. Ogni legge di questo tipo richiede una lunga serie di norme per l'applicazione ed un tempo più o meno ampio. A mio avviso, il criterio informatore della n. 831 è di gran lunga preferibile a quello che ispira il presente disegno di legge e gli altri che hanno fatto seguito alla n. 831, perchè queste in sostanza sono delle leggi, le quali non operano in permanenza ma *una tantum*, per riparare a determinate situazioni di emergenza. Questa ed altre leggi simili sono ispirate ad un criterio di lassismo nella scuola, che non posso assolutamente condividere. La legge n. 831, se da una parte sostituiva al concorso normale quello speciale, dall'altra però garantiva l'accesso ai ruoli dei migliori. In questa invece si toglie ogni sbarramento e chiunque abbia prestato anche un solo anno di servizio scolastico, con qualifica non inferiore a « buono », entra direttamente nei ruoli. Questo

scoraggia i migliori dall'abbracciare la carriera scolastica.

A mio avviso, dopo la legge n. 831 andava immediatamente affrontato, in relazione al fenomeno dell'espansione scolastica, il problema del reclutamento degli insegnanti, perchè i sistemi con cui oggi si svolgono i concorsi per coprire i posti di ruolo sono troppo macchinosi. Probabilmente si sarebbe seguita una via migliore se, anzichè rendere necessarie queste leggi per riparare a situazioni di emergenza, si fosse invece affrontato il punto centrale del problema del reclutamento degli insegnanti, cioè il sistema dei concorsi, che attualmente non dà buoni risultati appunto perchè è veramente macchinoso e richiede moltissimo tempo.

Ciò premesso, dichiaro che per le ragioni di emergenza indicate dal Governo e dal presentatore, voterò a favore, pur esprimendo le mie riserve circa lo spirito informatore del disegno di legge, che non condivido.

**P R E S I D E N T E .** Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'articolo 1, quale risulta con gli emendamenti testè approvati.

(È approvato).

Segue l'emendamento dei senatori Romano, Granata e Scarpino, tendente ad aggiungere il seguente articolo 1-bis.

« Tutti coloro che siano abilitati all'insegnamento nelle scuole secondarie sono immessi, a domanda, nei ruoli ordinari della cattedra o del corso corrispondente a cattedra per il quale abbiano titolo di abilitazione.

Il diritto di cui al comma precedente può essere esercitato, a domanda, anche da coloro i quali, collocati nel ruolo ordinario della scuola primaria e secondaria inferiore, intendano essere assunti ad altra cattedra o corso corrispondente a cattedra per cui abbiano titolo di abilitazione ».

**R O M A N O .** Con il nostro emendamento aggiuntivo noi proponevamo di esten-

dere a tutti gli abilitati, indipendentemente dal servizio prestato nella scuola, il beneficio del provvedimento in esame. Abbiamo presentato questo emendamento perchè riteniamo che oggi, nel momento in cui la scuola media rischia di trovarsi affidata agli studenti, per il fatto che parecchi abilitati negli anni scorsi hanno lasciato l'insegnamento per passare ad altre carriere, convenga richiamare questi ultimi. Perciò abbiamo proposto che venisse soppressa la condizione di aver prestato servizio negli anni precedenti all'attuale per poter godere dei benefici della legge; cosicchè gli insegnanti abilitati possano chiedere l'immissione nel ruolo dei professori della scuola media, senza la condizione della prestazione del servizio e della qualifica. Piuttosto che affidare la scuola agli studenti universitari, credo che convenga richiamare verso la scuola tutti coloro che negli anni scorsi hanno abbandonato l'insegnamento per passare ad altre attività più remunerative o che offrivano maggiori benefici di carriera.

**P R E S I D E N T E .** L'emendamento dei senatori Romano ed altri propone un tema già ampiamente discusso in sede referente. È evidente comunque che l'emendamento è precluso dalla approvazione dell'articolo 1, che si ispira a un diverso criterio.

Passiamo all'esame dell'articolo 2, di cui do lettura:

#### Art. 2.

Gli insegnanti che intendano avvalersi dei benefici di cui al precedente articolo devono inoltrare domanda al Provveditore agli studi, secondo le modalità e nei termini stabiliti dal Ministro della pubblica istruzione, con propria ordinanza, da diramarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Il Ministro della pubblica istruzione indicherà, nell'ordinanza di cui al precedente comma, il numero dei posti disponibili in ciascuna provincia per ogni tipo di insegnamento e il punteggio da attribuirsi alle qualifiche riportate dagli insegnanti.

La presentazione di domande è ammessa in una sola provincia.

Gli insegnanti non di ruolo di cui al precedente articolo possono ottenere l'immissione in ruolo ai sensi della presente legge anche se abbiano superato il limite massimo di età stabilito per l'ammissione ai concorsi.

A questo articolo è stato presentato dai senatori Romano, Granata e Scarpino un emendamento, tendente a sostituire il primo comma con i seguenti:

« Gli abilitati che intendano avvalersi dei benefici di cui al precedente articolo devono inoltrare domanda a non più di tre Provveditori agli studi, ivi compreso il Provveditore della provincia di residenza, secondo le modalità e nei termini stabiliti dal Ministero della pubblica istruzione con propria ordinanza, da emanarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

L'assegnazione sarà effettuata per tutte le cattedre e per tutti i corsi corrispondenti a cattedra, disponibili e reperiti, secondo il disposto dell'articolo 1, alla data del 1° ottobre 1964, fatta salva la riserva di posti previsti dalla legge 28 luglio 1961, n. 831 ».

R O M A N O . In linea di principio noi saremmo stati favorevoli all'elaborazione di una graduatoria unica nazionale, con la quale si sarebbero potuti riconoscere i meriti di tutti i candidati. Tuttavia, rendendoci conto delle difficoltà che si oppongono a tale soluzione stante il considerevole numero dei concorrenti, potremmo anche accedere al criterio della compilazione delle graduatorie da parte dei provveditori agli studi. Riteniamo, però, che assegnare ad un solo provveditore tale competenza possa dar luogo a notevoli inconvenienti, giacché la situazione dell'occupazione delle cattedre non risulterà uniforme in tutte le provincie. Si potrà così verificare che insegnanti abilitati con punteggio molto basso riusciranno ad essere sistemati nella propria provincia di residenza, presentandosi una maggiore disponibilità di posti, mentre altri con punteggio superiore dovranno passare attraverso la graduatoria nazionale ed essere assegnati ai provveditorati delle provincie che

hanno più posti disponibili, ma in sedi più disagiate.

Prediamo ad esempio la provincia di Salerno, di cui peraltro non conosco esattamente la situazione ma che comunque presenta molte sedi disagiate: il provveditore elaborerà la sua graduatoria, al termine della quale potranno rimanere disponibili tutte le sedi cilentine; tali posti verranno occupati da insegnanti di altre provincie abilitati magari con un punteggio superiore degli ultimi classificati della provincia di Salerno.

Per ovviare a tali inconvenienti noi proponiamo che le domande siano presentate a tre provveditori agli studi, sì che gli interessati possano scegliere la sede migliore. D'altra parte la nostra preoccupazione è determinata dal fatto che nella scuola elementare, per la quale i concorsi sono stati decentrati su base provinciale, si sono verificate situazioni abnormi che non vorremmo si ripetessero anche nella scuola media.

D O N A T I . Comprendo le ragioni addotte dal senatore Romano a sostegno dell'emendamento proposto; tuttavia debbo rilevare che in genere le provincie limitrofe presentano la stessa situazione di quelle di residenza. Inoltre il sistema proposto presenta un grave inconveniente, giacché i provveditori non potrebbero procedere alla compilazione delle graduatorie ed alle proposte di nomina senza che siano giunte loro le rinunce e le accettazioni. Ritengo pertanto che convenga lasciare invariato il sistema adottato dall'articolo 2, che d'altra parte prevede il correttivo della graduatoria nazionale. Nè la situazione è assimilabile a quella della scuola elementare, nella quale vi sono difficoltà obiettive per il passaggio degli insegnanti da provincia a provincia.

B E L L I S A R I O . Per la verità, le preoccupazioni manifestate dal senatore Romano sono state presenti anche in noi quando abbiamo proceduto alla stesura dell'articolo. Debbo aggiungere, però, che abbiamo preferito adottare quella soluzione soprattutto per sveltire la procedura, il che evidentemente non sarebbe possibile facen-

do presentare le domande ai provveditori agli studi di tre province diverse. Tanto varrebbe, allora, adottare il criterio della graduatoria unica nazionale.

Ritengo infine che l'ipotesi prevista dal collega Romano si verificherà in pratica molto raramente, stante la grande disponibilità di posti in tutte le province.

**D O N A T I** . Mi permetto di essere discorde su questo punto dal senatore Bellisario: ritengo infatti che si avrà un notevole movimento di insegnanti proprio per il grande numero di posti disponibili.

**G R A N A T A** . Durante l'esame del disegno di legge in sede referente avevo avanzato una proposta: essa fu respinta, ma ancora non mi rendo conto delle ragioni che giustificarono l'opposizione della maggioranza della Commissione. Io proponevo che ai provveditori fosse dato mandato di valutare tutti i titoli presentati dagli aspiranti, i quali successivamente si sarebbero dovuti immettere in una graduatoria unica nazionale, con richiesta, da parte del Ministero, dell'indicazione delle sedi preferite. Così facendo, mentre si decentrerebbe tutto il lavoro di preparazione, si eviterebbero gli inconvenienti lamentati dal senatore Romano.

**B E L L I S A R I O** . In tal modo, però, la procedura risulterebbe ancora più complicata, anche perchè in pratica si dovrebbe procedere ad una doppia graduatoria.

**D O N A T I** . Con tutte le difficoltà, poi, che deriverebbero al Ministero dal dover valutare le posizioni di quasi 40 mila insegnanti per sistemarli nelle varie sedi!

**M A G R I'**, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Il Governo non è favorevole all'emendamento proposto. Per quanto riguarda le preoccupazioni manifestate dal senatore Romano, debbo dire che l'accostamento all'attuale situazione dei concorsi magistrali in realtà non è fondato, giacchè per questi ultimi non esiste il correttivo della graduatoria nazionale. Mentre infatti, per l'immissione nei ruoli della scuola me-

dia, è previsto il coordinamento in sede nazionale per tutti gli abilitati che non trovino sistemazione nella rispettiva provincia, la graduatoria dei concorsi magistrali si esaurisce nelle singole province. Né bisogna dimenticare, come mi pare sia stato rilevato, che nell'anno successivo si potrà anche sanare qualche situazione di particolare disagio.

La soluzione di un'unica graduatoria nazionale, d'altro canto, non mi sembra assolutamente consigliabile, giacchè comporterebbe lungaggini non indifferenti. Debbo aggiungere che non ritengo attuabile quanto proposto dal senatore Granata, che cioè i documenti siano elaborati in sede provinciale e poi la responsabilità della compilazione della graduatoria sia spostata in sede nazionale. Nè mi pare che una soluzione siffatta sia mai stata adottata fino ad ora.

Vi sono, dunque, diverse ragioni, che mi pare suggeriscano l'opportunità di non accogliere l'emendamento proposto.

**P R E S I D E N T E** . Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'emendamento sostitutivo del primo comma presentato dai senatori Romano, Granata e Scarpino.

*(Non è approvato).*

**B O S C O** . Propongo di modificare il primo comma dell'articolo 2 in questo senso: « Gli insegnanti che intendano avvalersi dei benefici di cui al precedente articolo devono, a pena di decadenza, inoltrare domanda al Provveditore agli studi di una sola provincia entro il termine di due mesi dalla data dell'ordinanza che sarà emanata dal Ministro della pubblica istruzione entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge per stabilire le modalità del concorso ».

Naturalmente l'approvazione del primo comma così modificato comporterebbe la eliminazione del terzo comma.

La ragione della mia proposta è nella esigenza di chiarire che la legge vale per una sola volta, perciò la domanda deve essere presentata, a pena di decadenza, entro due mesi dall'ordinanza ministeriale. In tal

modo il termine non è più rinviato all'ordinanza ma viene stabilito dalla legge stessa, sia pure in connessione con l'ordinanza del Ministro.

In sostanza la differenza fra il testo originario e quello da me suggerito è questa: nel testo che era stato predisposto il termine era rimesso all'ordinanza ministeriale, mentre nella nuova formulazione è contenuto nella stessa legge. Se infatti vogliamo che il termine sia perentorio, a pena di decadenza, esso deve essere stabilito dalla legge stessa in connessione con l'ordinanza. Eventualmente si potrebbe determinarlo anche in tre mesi, invece che in due.

**D O N A T I** . No, due mesi sono sufficienti.

**P R E S I D E N T E** . Pongo ai voti l'emendamento proposto dal senatore Bosco, con la conseguente soppressione del terzo comma dell'articolo 2 e con riserva di coordinamento formale.

(È approvato).

Allo stesso articolo 2 è stato presentato dai senatori Romano, Granata e Scarpino un altro emendamento, tendente ad aggiungere il seguente comma: « Le norme della presente legge si applicano anche agli insegnanti i quali conseguano l'abilitazione all'insegnamento in sessioni di esami che siano state bandite prima dell'entrata in vigore della presente legge, purchè abbiano presentato istanza di assunzione entro i termini prescritti, con riserva di esibizione del titolo di abilitazione a concorso espletato ».

**R O M A N O** . Dichiaro di ritirare questo emendamento.

**P R E S I D E N T E** . Metto ai voti l'articolo 2 quale risulta con gli emendamenti testè approvati.

(È approvato).

#### Art. 3.

I Provveditori agli studi inoltreranno al Ministro della pubblica istruzione, ai fini

della nomina in ruolo, le graduatorie da loro compilate e le proposte di nomina formulate sulla base delle graduatorie stesse.

Gli aspiranti per i quali non sia stato possibile formulare la proposta di nomina in seguito all'esaurimento dei posti disponibili nelle singole province, saranno inclusi, in base al punteggio loro assegnato, in una unica graduatoria nazionale, da sottoporre al visto ed alla registrazione della Corte dei conti centrale, e saranno nominati nelle province nelle quali siano rimasti posti disponibili.

Coloro che per insufficienza di cattedre non conseguano la nomina, conservano titolo all'assunzione in ruolo, secondo l'ordine della graduatoria in cui sono iscritti nel limite di un quarto delle cattedre disponibili all'inizio di ciascuno degli anni scolastici successivi.

**M A G R I'** , *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Proporrei di dare un'altra disposizione agli articoli: l'articolo 3 dovrebbe diventare l'ultimo, cioè il quinto, mentre l'attuale articolo 4 dovrebbe essere diviso in due articoli, che sarebbero il terzo e il quarto, comprendenti, rispettivamente, i primi quattro commi dell'attuale articolo 4 e gli ultimi tre. Cioè, i primi quattro commi dell'originario articolo 4 dovrebbero formare il nuovo articolo 3 e i tre che restano dovrebbero costituire da soli l'articolo 4. Così si avrebbe una certa organicità del testo legislativo.

**P R E S I D E N T E** . Così faremo in sede di coordinamento. Ora però, per non creare confusione, continuiamo l'esame e la votazione degli articoli seguendo l'ordine del testo elaborato in sede referente.

**B O S C O** . Vorrei sapere perchè nell'articolo 3 si è fatta esplicita menzione della necessità di sottoporre la graduatoria nazionale al visto e alla registrazione della Corte dei conti, dato che questa è la procedura normale e quindi da ritenersi implicita.

Ogni atto amministrativo che abbia validità in campo nazionale deve essere registrato dalla Corte dei conti. Il prevedere

esplicitamente tale registrazione fa quindi pensare che gli altri atti non debbano essere sottoposti al controllo della Corte dei conti.

**BELLISARIO**. L'ultimo comma dell'articolo 3 stabilisce che coloro che per insufficienza di cattedre non conseguano la nomina conservano titolo all'assunzione in ruolo, secondo l'ordine della graduatoria in cui sono iscritti, nel limite di un quarto delle cattedre disponibili all'inizio di ciascuno degli anni scolastici successivi. Questo limite di un quarto contrasta col criterio che abbiamo suggerito per il disegno di legge n. 974, che è quello di riservare il 50 per cento dei posti. Nel caso del disegno di legge n. 974, pur prevedendo che i posti siano di numero più scarso, si stabilisce la percentuale del 50 per cento; nel provvedimento in esame, per il quale c'è una maggiore disponibilità, si stabilisce invece il limite di un quarto dei posti, che a me pare troppo basso.

**MAGRÌ**, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Sulla misura della riserva dei posti vorrei qui riferirmi a quello che ha detto il senatore Bosco. Infatti è stato osservato che la n. 831 si ispira al criterio di una più rigorosa selezione. Qui francamente io lascerei il limite del quarto, perchè si tratta di abilitati che hanno la semplice abilitazione e siccome d'altro canto sapete che si prevede che verranno immessi in ruolo praticamente tutti, secondo la disponibilità attuale delle cattedre, mi sembrerebbe eccessivo elevare al 50 per cento la riserva dei posti. Non ne vedo insomma la necessità.

Circa l'osservazione del senatore Bosco, faccio presente che si è fatta esplicita menzione del visto della Corte dei conti centrale per euritmia con quanto è disposto nell'articolo 4, il quale prevede che le graduatorie provinciali siano sottoposte al controllo e alla registrazione degli uffici regionali della Corte dei conti. L'armonia fra le due disposizioni risulterà meglio dal nuovo ordine degli articoli da me proposto.

**PRESIDENTE**. Se non vi sono altre osservazioni metto ai voti l'articolo 3, che in sede di coordinamento diventerà articolo 5.

(È approvato).

#### Art. 4.

Sono validi, per i singoli insegnamenti, i titoli di abilitazione che davano accesso all'insegnamento delle discipline o gruppi di discipline dei soppressi ruoli delle preesistenti scuole medie, scuole e corsi secondari di avviamento professionale, scuole d'arte, dichiarati rispettivamente corrispondenti ai ruoli della scuola media, istituita ai sensi della legge 31 dicembre 1962, n. 1859, dall'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 1963, n. 2064.

Per la cattedra di matematica e osservazioni scientifiche della scuola media si considerano abilitazioni corrispondenti quella conseguita per l'insegnamento della matematica, nozioni di contabilità, scienze naturali e merceologia nelle scuole professionali femminili, nonché quella conseguita per l'insegnamento della matematica, elementi di scienze fisiche e naturali, di merceologia ed igiene nelle sopresse scuole di avviamento professionale.

Gli abilitati all'insegnamento della matematica o delle scienze naturali possono chiedere, alle condizioni di cui al primo comma, l'assunzione in ruolo per l'insegnamento della matematica e osservazioni scientifiche nella scuola media.

Nel periodo di prova per la nomina ad ordinario gli insegnanti di cui al comma che precede, dovranno conseguire, secondo le modalità che saranno stabilite dal Ministro della pubblica istruzione con propria ordinanza, la integrazione dell'abilitazione posseduta. In caso di esito non favorevole l'esperimento è prorogato di un altro anno.

I Provveditori agli studi compileranno le graduatorie per ciascun tipo di insegnamento collocando gli aspiranti nell'ordine risultante dal punteggio del titolo di abilitazione oppure, a scelta del candidato, del punteggio delle prove di esame di un concorso

a cattedra corrispondente: al punteggio, ridotto in centesimi, aggiungeranno i punti stabiliti dal Ministro della pubblica istruzione per le qualifiche, nonchè tanti punti quanti sono gli anni di servizio prestati nella scuola in cattedra corrispondente. Il servizio prestato in diverso tipo di insegnamento sarà valutato per metà; in caso di parità di punteggio la precedenza sarà determinata dall'età.

Gli abilitati di cui al terzo comma del presente articolo saranno collocati in graduatoria immediatamente dopo gli abilitati di cui al secondo comma.

Le graduatorie provinciali saranno sottoposte al controllo e alla registrazione degli uffici regionali della Corte dei conti.

Ricordo agli onorevoli Commissari che in sede di coordinamento i primi quattro commi di questo articolo formeranno il nuovo articolo 3, mentre la parte restante costituirà l'articolo 4.

A questo articolo è stato presentato dal senatore Spigaroli un emendamento tendente a sostituire, nel quarto comma, le parole: « In caso di esito non favorevole l'esperimento e prorogato di un altro anno » con le altre: « In caso di esito non favorevole la prova potrà essere ripetuta nell'anno seguente ».

BELLISARIO. Effettivamente la parola « esperimento » non è ben chiara giacchè essa può indicare tanto l'insegnamento prestato in quel periodo, quanto il colloquio per l'integrazione dell'abilitazione posseduta. D'altra parte, desidererei sapere se la proroga di un anno dell'esperimento si riferisce anche agli abilitati all'insegnamento di materie diverse dalla matematica e dalle scienze naturali.

MAGRÌ, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. La norma si riferisce soltanto a coloro che sono in possesso di una abilitazione parziale e che, prima di passare ordinari, debbono conseguire, attraverso il colloquio, l'integrazione dell'abilitazione posseduta.

Per quanto riguarda l'emendamento proposto dal senatore Spigaroli, ad evitare il

sorgere di ogni possibile equivoco, ritengo che esso potrebbe essere così formulato: « Qualora tale integrazione non sia conseguita il periodo di prova è prorogato di un altro anno entro il quale l'integrazione medesima dovrà essere conseguita a pena di decadenza dal posto ».

SPIGAROLI. Sono d'accordo.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'emendamento sostitutivo presentato dal senatore Spigaroli nella formulazione suggerita dal rappresentante del Governo.

(È approvato).

BELLISARIO. Nel primo comma è stabilito che sono validi i titoli di abilitazione che davano accesso all'insegnamento delle discipline o gruppi di discipline dei soppressi ruoli delle preesistenti scuole medie, scuole e corsi secondari di avviamento professionale, scuole d'arte, dichiarati rispettivamente corrispondenti ai ruoli della scuola media dall'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 1963.

Poichè tra le diverse abilitazioni ce ne è una per italiano, storia e geografia non comprensiva del latino, desidererei sapere se essa è considerata corrispondente ai ruoli della scuola media.

MAGRÌ, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Sì, tale abilitazione è stata dichiarata corrispondente all'insegnamento di latino, storia e geografia nella scuola media.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'articolo 4 quale risulta con l'emendamento testè approvato e con la riserva di coordinamento di cui ho già fatto menzione.

(È approvato).

Dopo questo articolo, i senatori Romano, Granata e Scarpino propongono di aggiungere il seguente articolo:

« Il servizio di ruolo prestato nella scuola primaria dagli insegnanti elementari, o nella

scuola secondaria dagli insegnanti medi, che, in applicazione delle norme della presente legge, siano stati assunti nei ruoli della scuola secondaria inferiore o della scuola secondaria superiore viene integralmente valutato agli effetti della ricostruzione della carriera ».

Lo metto ai voti.

*(Non è approvato).*

Gli stessi senatori Romano, Granata e Scarpino hanno presentato i seguenti due articoli aggiuntivi:

« Gli insegnanti laureati non abilitati in servizio in scuole statali o pareggiate, i quali abbiano frequentato e superato un corso abilitante, di cui all'articolo successivo, sono immessi nei ruoli della scuola media, con gli stessi criteri e modalità di cui all'articolo 2, purchè abbiano prestato senza demerito un triennio di servizio in scuole statali o pareggiate.

Con gli stessi criteri e modalità sono immessi nei ruoli ordinari delle scuole medie inferiori gli insegnanti diplomati non abilitati e in servizio in scuole statali o pareggiate ».

« A partire dall'anno scolastico 1964-65 sono disposti dal Ministero della pubblica istruzione corsi abilitanti presso le facoltà universitarie e gli Istituti superiori d'istruzione, distinti per laureati e diplomati in servizio presso le scuole statali o pareggiate.

L'organizzazione e la responsabilità dei corsi spettano alle facoltà universitarie e agli Istituti di istruzione superiore; ogni corso potrà essere costituito da una o più sezioni.

Ciascuna sezione avrà un numero di partecipanti non superiore a 50, affidati a gruppi di docenti delle stesse facoltà o da queste chiamati.

Al termine del corso sarà dato un giudizio di valutazione, valido, se positivo, a tutti gli effetti come titolo abilitante.

I corsi sono annullati e possono essere svolti in due cicli in concomitanza con le vacanze estive.

Il Ministero della pubblica istruzione, sentito il parere del Consiglio superiore della

pubblica istruzione, approverà e coordinerà i programmi proposti dalle Facoltà e dagli Istituti d'istruzione superiore ».

ROMANO. In considerazione del fatto che il provvedimento in esame potrebbe diventare una legge ponte tra l'attuale situazione e quella che si determinerà dopo la riforma degli Istituti universitari, i due articoli aggiuntivi da noi presentati intendono dare agli insegnanti laureati non abilitati la possibilità, attraverso la frequenza e il superamento di un corso abilitante, di essere immessi nei ruoli della scuola media con gli stessi criteri e modalità previste all'articolo 2, del disegno di legge.

MAGRÌ, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Il Governo è contrario.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti il primo dei due articoli aggiuntivi presentati dai senatori Romano, Granata e Scarpino, di cui ho già dato lettura.

*(Non è approvato).*

Metto ai voti il secondo dei due articoli aggiuntivi.

*(Non è approvato).*

Ricordo alla Commissione che è stato presentato dai senatori Donati e Zaccari il seguente ordine del giorno:

« La 6<sup>a</sup> Commissione del Senato, mentre approva il disegno di legge n. 645 " Immissione degli insegnanti abilitati nei ruoli della scuola media ", ritenendo necessario che tutti gli insegnanti che fruiranno dei benefici della legge conoscano a fondo i problemi e lo spirito della scuola media, impegna il Ministero della pubblica istruzione ad organizzare corsi di aggiornamento e di orientamento della durata di almeno 10 giorni per tutti gli insegnanti assunti in ruolo, affidando direzione ed insegnamenti nei corsi medesimi a persone particolarmente qualificate sui problemi della scuola media ».

M A G R I', *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Il Governo non ha nulla in contrario ad accettare l'ordine del giorno.

P R E S I D E N T E. Metto ai voti l'ordine del giorno, accettato dal Governo.

(È approvato).

Do lettura del disegno di legge, quale risulta con gli spostamenti nella collocazione degli articoli proposta dal rappresentante del Governo e con altri lievi coordinamenti di forma:

#### Art. 1.

Gli insegnanti, che abbiano prestato servizio in uno degli anni scolastici dal 1961-62 al 1964-65 negli Istituti statali o pareggiati di istruzione secondaria e siano in possesso della abilitazione richiesta e gli insegnanti elementari di ruolo, abilitati all'insegnamento nelle scuole secondarie, in servizio nella scuola statale, qualora in nessuno degli anni suddetti abbiano riportato qualifica inferiore a « buono », possono chiedere l'assunzione nei ruoli dei professori della scuola media secondo le norme della presente legge, limitatamente alle materie di insegnamento dei ruoli dichiarati corrispondenti ai sensi dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 1963, n. 2064, per le quali risultino compilate ed esaurite le graduatorie di cui all'articolo 16 della legge 28 luglio 1961, n. 831 e per le quali siano in possesso del relativo titolo di abilitazione.

Gli insegnanti di educazione fisica, che si trovino nelle condizioni di cui al precedente comma, possono chiedere l'assunzione nel ruolo di cui agli articoli 12 e 13 della legge 7 febbraio 1958, n. 88, per i posti riferibili alla scuola media.

#### Art. 2.

Gli insegnanti che intendano avvalersi dei benefici di cui al precedente articolo devono, a pena di decadenza, inoltrare domanda al Provveditore agli studi di una sola provin-

cia entro il termine di due mesi dalla data dell'ordinanza di cui al seguente comma.

Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge il Ministro della pubblica istruzione fisserà con propria ordinanza le modalità del concorso, nonchè il numero dei posti disponibili in ciascuna provincia per ogni tipo di insegnamento e il punteggio da attribuirsi alle qualifiche riportate dagli insegnanti.

Gli insegnanti non di ruolo di cui al precedente articolo possono ottenere l'immissione in ruolo ai sensi della presente legge anche se abbiano superato il limite massimo di età stabilito per l'ammissione ai concorsi.

#### Art. 3.

Sono validi, per i singoli insegnamenti, i titoli di abilitazione che davano accesso all'insegnamento delle discipline o gruppi di discipline dei soppressi ruoli delle preesistenti scuole medie, scuole e corsi secondari di avviamento professionale, scuole d'arte, dichiarati rispettivamente corrispondenti ai ruoli della scuola media, istituita ai sensi della legge 31 dicembre 1962, n. 1859, dall'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 1963, n. 2064.

Per la cattedra di matematica e osservazioni scientifiche della scuola media si considerano abilitazioni corrispondenti quella conseguita per l'insegnamento della matematica, nozioni di contabilità, scienze naturali e merceologia nelle scuole professionali femminili, nonchè quella conseguita per l'insegnamento della matematica, elementi di scienze fisiche e naturali, di merceologia ed igiene nelle sopresse scuole di avviamento professionale.

Gli abilitati all'insegnamento della matematica o delle scienze naturali possono chiedere, alle condizioni di cui al primo comma dell'articolo 1, l'assunzione in ruolo per l'insegnamento della matematica e osservazioni scientifiche nella scuola media.

Nel periodo di prova per la nomina ad ordinario gli insegnanti di cui al comma che precede, dovranno conseguire, secondo le

modalità che saranno stabilite dal Ministro della pubblica istruzione con propria ordinanza, la integrazione dell'abilitazione pos-seduta. Qualora tale integrazione non sia conseguita, il periodo di prova è prorogato di un altro anno, entro il quale l'integrazione medesima dovrà essere conseguita a pena di decadenza dal posto.

#### Art. 4.

I Provveditori agli studi compileranno le graduatorie per ciascun tipo di insegnamento collocando gli aspiranti nell'ordine risultante dal punteggio del titolo di abilitazione oppure, a scelta del candidato, dal punteggio delle prove di esame di un concorso a cattedra corrispondente: al punteggio, ridotto in centesimi, aggiungeranno i punti stabiliti dal Ministro della pubblica istruzione per le qualifiche, nonchè tanti punti quanti sono gli anni di servizio prestati nella scuola in cattedra corrispondente. Il servizio prestato in diverso tipo di insegnamento sarà valutato per metà; in caso di parità di punteggio la precedenza sarà determinata dall'età.

Gli abilitati di cui al terzo comma del precedente articolo 3 saranno collocati in graduatoria immediatamente dopo gli abilitati di cui al secondo comma dell'articolo stesso.

Le graduatorie provinciali saranno sottoposte al controllo e alla registrazione degli uffici regionali della Corte dei conti.

#### Art. 5.

I Provveditori agli studi inoltreranno al Ministro della pubblica istruzione, ai fini della nomina in ruolo, le graduatorie da loro compilate e le proposte di nomina formulate sulla base delle graduatorie stesse.

Gli aspiranti per i quali non sia stato possibile formulare la proposta di nomina in seguito all'esaurimento dei posti disponibili nelle singole provincie, saranno inclusi, in base al punteggio loro assegnato, in una unica graduatoria nazionale, da sottoporre al visto ed alla registrazione della Corte dei conti centrale, e saranno nominati nelle provincie nelle quali siano rimasti posti disponibili.

Coloro che per insufficienza di cattedre non conseguano la nomina, conservano titolo all'assunzione in ruolo, secondo l'ordine della graduatoria in cui sono iscritti nel limite di un quarto delle cattedre disponibili all'inizio di ciascuno degli anni scolastici successivi.

Se non vi sono osservazioni, metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

*(È approvato).*

*La seduta termina alle ore 13.*

Dott. MARIO CARONI

Direttore generale dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari